



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

CPT/Inf (2002) 5

**RAPPORTO DEL CONSIGLIO FEDERALE
IN RISPOSTA AL RAPPORTO DEL COMITATO EUROPEO
PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE
O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI (CPT)
RELATIVO ALLA SUA VISITA IN SVIZZERA
DAL 5 AL 15 FEBBRAIO 2001**

Strasburgo, 25 Marzo 2002

SOMMARIO

Il rapporto della Svizzera si riferisce direttamente ai punti decisivi del rapporto del CPT.

I. Introduzione.....	
D. Cooperazione tra il CPT e le autorità svizzere.....	
E. Osservazioni comunicate all'istante in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della Convenzione	
II. Costatazioni effettuate durante la visita e misure preconizzate	
A. Stabilimenti delle forze dell'ordine	
1. Osservazioni preliminari.....	
3. Condizioni di detenzione	
4. Garanzie contro i maltrattamenti	
a. Informazione dei congiunti o di una terza persona	
b. Diritto di consultare un avvocato	
c. Diritto di consultare un medico	
d. Informazioni sui diritti	
e. Registri di detenzione.....	
f. Codice deontologico per gli interrogatori e.....	
registrazione elettronica.....	
g. Controllo esterno e procedura di ricorso.....	
B. Persone detenute in virtù della legislazione relativa agli stranieri	
1. Osservazioni preliminari.....	
2. Maltrattamenti.....	
3. Allontanamento degli stranieri per via aerea.....	
b. Esecuzione delle decisioni di allontanamento.....	
c. Valutazione delle misure preconizzate.....	
4. Condizioni di soggiorno.....	
b. Gli "INAD".....	
c. Richiedenti l'asilo.....	
d. Prigione n. 2.....	

- 5. Contatti con l'esterno.....
 - 6. Garanzie.....
 - b. Gli "INAD".....
 - c. Richiedenti l'asilo.....
 - d. Prigione n. 2
 - e. Assistenza medica
 - 7. Prigione centrale a Friburgo.....
- C. Stabilimenti penitenziari**
- 2. Condizioni di detenzione
 - a. Prigione centrale a Friburgo.....
 - b. Stabilimento penitenziario a San Gallo
 - 3. Servizi sanitari
 - 4. Altre questioni
 - a. Personale
 - b. Disciplina e isolamento per motivi di sicurezza.....
 - c. Contatti con l'esterno.....
 - d. Informazione dei detenuti e controllo esterno
- D. Casa di educazione per giovani a Prêles**
- 2. Maltrattamenti
 - 3. Casa di rieducazione.....
 - b. Condizioni materiali.....
 - 4. Divisione disciplinare.....
 - b. Condizioni materiali.....
 - c. Attività.....
 - 5. Assistenza medica
 - 6. Altre questioni
 - a. Personale
 - b. Procedura disciplinare.....
 - d. Querele/ procedure d'ispezione
- E. Clinica psichiatrica a Littenheid.....**
- 1. Osservazioni preliminari.....
 - 2. Condizioni di soggiorno e trattamento dei pazienti
 - 3. Personale
 - 4. Mezzi coercitivi.....

- 5. Garanzie nel contesto del collocamento forzato
- b. Procedura iniziale di collocamento.....
- c. Revisione a intervalli regolari
- d. Altre questioni

F. Altri luoghi di privazione della libertà.....

- 2. Caserma militare La Poya a Friburgo
- 3. Stabilimenti di detenzione delle guardie di frontiera a Weil-am-Rhein....

Allegati

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

RAPPORTO DEL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

in risposta al rapporto del Comitato europeo per la prevenzione delle torture e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) relativo alla visita in Svizzera dal 5 al 15 febbraio 2001

Nel presente rapporto, Consiglio federale e Cantoni interessati prendono posizione in merito alle raccomandazioni, ai commenti e alle richieste d'informazione contenuti nel rapporto del CPT, steso in seguito alla terza visita effettuata in Svizzera dal 5 al 15 febbraio 2001. La presente presa di posizione vale quale rapporto ai sensi del paragrafo 226 del rapporto del Comitato. **Il presente rapporto comprende la descrizione completa delle misure prese per mettere in atto le raccomandazioni del CPT; il Consiglio federale presenta altresì al CPT le risposte ai commenti e alle richieste d'informazione** (fatto salvo il rapporto richiesto al punto 49, il quale sarà, in seguito, trasmesso al CPT).

Il Consiglio federale, unitamente alle competenti autorità cantonali, attribuisce particolare importanza alla prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Esso si compiace del fatto che il Comitato, in occasione della terza visita in Svizzera, ha potuto farsi un'idea approfondita della situazione e degli sforzi profusi nonché dei progressi compiuti nei settori in cui uomini e donne sono, contro la loro volontà, privati della libertà.

Il Consiglio federale ringrazia il Comitato delle raccomandazioni e dei commenti espressi; coglie l'occasione per proseguire il dialogo con il Comitato, prendendo spunto dalle sue prese di posizione nonché dalla trasmissione delle informazioni supplementari raccolte presso i Cantoni.

Il Consiglio federale prende atto con soddisfazione della cordiale accoglienza che il nostro Paese ha dato alla delegazione del CPT. Inoltre, il CPT ha parimenti voluto sottolineare lo spirito costruttivo con il quale le autorità svizzere hanno accolto e reagito nei confronti delle osservazioni della delegazione. Infine, il CPT ha rilevato, come fece già nel 1996, che in occasione del loro fermo e del loro interrogatorio, la maggioranza delle persone che erano o che erano state detenute dalle forze dell'ordine incontrate dalla delegazione del CPT hanno dichiarato di essere state trattate in modo corretto.

La seguente presa di posizione riprende la struttura del rapporto del CPT, omettendo i punti esenti da osservazioni da parte delle autorità svizzere.

Il presente rapporto è emanato dal Consiglio federale, il quale risponde all'osservanza degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera in virtù della Convenzione per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa. Tuttavia, allorché le raccomandazioni, commenti e richieste d'informazione riguardino unicamente alcuni Cantoni, le osservazioni dettagliate di questi ultimi sono state, nei

limiti del possibile, riprese testualmente nel seguente rapporto. Lo stesso vale per le prese di posizione fornite dai diversi uffici federali direttamente interessati dalla visita.

Al momento dell'approvazione del seguente rapporto, il Consiglio federale ha informato mediante circolare separata l'insieme dei Cantoni in merito a raccomandazioni e commenti del CPT di portata generale.

I. INTRODUZIONE

D. Cooperazione tra il CPT e le autorità svizzere

6. Il CPT rammenta alle autorità svizzere gli impegni da loro assunti in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2 (b), della Convenzione, relativi alla precisione delle liste elencanti i luoghi destinati alla privazione della libertà.

Nel mese di settembre 2001, l'Ufficio federale di giustizia ha nuovamente invitato i Cantoni a completare la lista. Tale lista, aggiornata nell'ottobre 2001 per tutta la Svizzera, figura nell'allegato 1.

E. Osservazioni comunicate immediatamente in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della Convenzione

In occasione dei colloqui di fine visita, tenuti il 15 febbraio 2001, la delegazione ha comunicato alle autorità svizzere due osservazioni. Dette autorità sono state invitate a mettere fuori servizio i due dormitori riservati ai richiedenti l'asilo situati nella zona di transito dell'aeroporto internazionale di Zurigo-Kloten, e a trasferire i richiedenti in questione nei nuovi locali destinati a tale fine, al più tardi entro il 31 maggio 2001. Le autorità svizzere sono altresì state invitate a intraprendere immediatamente misure atte a garantire a tutti i minori che alloggiano presso la casa di educazione per giovani a Prêles, compresi coloro cui è stata inflitta una sanzione d'isolamento disciplinare, una passeggiata all'aria aperta di almeno un'ora al giorno.

Con lettere dell'8 e 31 maggio 2001, le autorità svizzere hanno informato il CPT delle misure prese conformemente a tali richieste.

II. CONSTATAZIONI FATTE DURANTE LA VISITA E MISURE PRECONIZZATE

A. Stabilimenti delle forze dell'ordine

1. Osservazioni preliminari

15. Canton Friburgo

a) Controllo d'identità

I CPT desidera sapere se è previsto un limite alla durata della privazione della libertà a scopo d'identificazione.

Preso di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Per quanto riguarda il **controllo d'identità** previsto all'articolo 32 della legge del 15 novembre 1990 sulla polizia cantonale, la durata massima della privazione della libertà è regolamentata dall'ordine di servizio n. 4.16. Il numero 6 "Durée de la rétention au poste" recita:

"La personne interpellée ne peut être retenue au poste que le temps strictement nécessaire à l'établissement de son identité, à l'exclusion de toute autre vérification ou opération. Le contrôle d'identité ne peut en aucun cas durer plus de six heures, respectivement plus de trois heures pour les mineurs jusqu'à 15 ans.

Si la personne interpellée n'est pas en mesure de justifier son identité dans les six heures ou si les vérifications ne sont pas possibles durant ce laps de temps, l'agent en avise l'officier de police judiciaire, qui examine la possibilité d'une garde à vue."

b) Responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico

Il CPT desidera sapere se, in questo contesto, il Prefetto può prendere misure di detenzione di carattere amministrativo e, se del caso, ricevere informazioni dettagliate in merito.

Preso di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

In virtù dell'articolo 19 della **legge sui prefetti**, il prefetto è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico. Per l'esecuzione delle misure prese a tal fine, egli dispone della polizia cantonale.

In casi eccezionali, tale disposizione funge da base legale per ordinare una detenzione di corta durata allorché una persona cagiona un grave turbamento dell'ordine pubblico, senza, tuttavia, aver commesso un'infrazione penale. La durata di questo tipo di detenzione non eccede, di norma, le 3 – 4 ore. È raro il caso in cui una persona trascorre l'intera notte in detenzione, la cui durata massima può arrivare fino a otto ore.

In linea di principio, tale detenzione amministrativa è ordinata quando una persona si trova in uno stato di grave ebbrietà (e/o sotto l'effetto di medicinali e stupefacenti) e quando il suo comportamento turba in maniera inammissibile l'ordine pubblico. Conseguentemente, la persona interessata è condotta presso la prigione centrale (o presso la prigione distrettuale allorché si tratta di un distretto diverso da quello della Sarina), dove è ascoltata dal prefetto o dal viceprefetto. In seguito, quest'ultimo decide di rilasciare la persona o di fare appello ad un medico, il quale può pronunciare una privazione della libertà a scopo d'assistenza nella misura in cui sono soddisfatte le esigenze legali.

L'articolo 19 della legge sui prefetti è invocato molto raramente per ordinare una detenzione. Mentre la Prefettura della Sarina pronuncia circa una decina di casi per anno, altre prefetture ne registrano soltanto uno all'anno, se non meno.

16. Canton San Gallo

Il CPT desidera sapere se sono previsti dei limiti nell'ambito della durata del controllo d'identità e della privazione della libertà.

Presa di posizione del Dipartimento di giustizia e polizia del Canton San Gallo

Ai sensi dell'articolo 28 della legge sulla polizia cantonale (Polizeigesetz; qui di seguito LPol; sGS 451.1), nel quadro dei controlli effettuati a scopo di ricerca, la polizia può fermare una persona perché giustifichi la propria identità. La persona interpellata può essere condotta presso un posto di polizia se non fornisce alcuna indicazione o se fornisce indicazioni dubbiose e se la sua identità non può essere stabilita in altro modo. La durata della privazione della libertà a scopo d'identificazione non è limitata dalla legge; ma, secondo il principio della proporzionalità, la privazione della libertà non deve eccedere il tempo strettamente necessario e devono essere prese tutte le misure per procedere al più presto all'identificazione. In una decisione (DTF 109 Ia 146segg.) il Tribunale federale svizzero precisa a giusto titolo che non è necessariamente nell'interesse della persona interpellata stabilire per legge una durata massima della privazione della libertà, poiché i funzionari interessati potrebbero essere indotti ad applicare tale durata nella sua integrità.

Ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 LPol, una persona può essere detenuta provvisoriamente dalla polizia se arreca a sé stessa o a terzi un pregiudizio grave e imminente per motivi di turbe mentali, alcolismo o tossicomania. Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LPol, il sindaco (Gemeindeamman) emana immediatamente una

decisione scritta (nel senso di una privazione della libertà a scopo d'assistenza) se si deve presumere che la detenzione duri più di 24 ore. A livello pratico, il diritto della polizia di decidere in maniera autonoma di mantenere una persona in detenzione è limitato a 24 ore. Un progetto di legge, attualmente trattato dal Parlamento del Canton San Gallo, mira a modificare le basi della detenzione da parte della polizia e della procedura (intervento di un giudice dell'arresto indipendente; cfr. estratti del messaggio e del progetto di legge nell'allegato 2).

3. Condizioni di detenzione

22. Condizioni di detenzione presso il commissariato di polizia municipale ubicato nella stazione di Berna.

Il CPT ritiene che celle di tali dimensioni si prestino unicamente a detenzioni di durata molto breve. Inoltre, il CPT raccomanda di non utilizzare le celle in questione fino al momento in cui sarà ovviato alle lacune summenzionate (illuminazione, aerazione, condizioni di igiene e sistema per le chiamate interne).

Presa di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna

Il mandato teso a porre rimedio alle lacune constatate è già stato conferito. Attualmente, tuttavia, è in fase di elaborazione un progetto di risanamento generale della stazione di Berna. Non è ancora noto se la polizia municipale manterrà i suoi locali allo stesso posto, ragion per cui l'istallazione degli impianti tecnici non è ancora stata terminata.

23. Nel Canton Friburgo, i due locali d'attesa situati presso la sede della polizia cantonale dovrebbero essere utilizzati unicamente come ultima risorsa.

Presa di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

È già da anni ormai, che i locali d'attesa ubicati nel passaggio tra lo stabilimento della polizia e quello in cui si trovano i locali della gendarmeria sono utilizzati soltanto come ultima risorsa.

- 25. Il CPT ha rilevato che presso la sede della polizia cantonale del Canton Zurigo le condizioni di detenzione nelle celle sono del tutto accettabili, salvo che in alcune di esse l'accesso alla luce naturale è limitato se non inesistente.**

Presenza di posizione della Direzione degli affari sociali e della sicurezza del Canton Zurigo.

Per quanto concerne le celle della sede principale della polizia cantonale di Zurigo, alle quali il CPT rimprovera il mancato accesso o l'accesso limitato alla luce naturale, si tratta delle vecchie celle d'arresto in sezione comune ubicate nella cantina del carcere della caserma di polizia, criticate dal CPT nel suo precedente rapporto. Nel frattempo, queste celle sono state trasformate in celle di guardia (Einstellzellen) che sono occupate soltanto durante il giorno e a corto termine (il tempo necessario per riunire le persone detenute in vista di un trasferimento collettivo imminente). Di conseguenza, l'assenza di luce messa in questione non è più così importante. Inoltre, occorre segnalare che tali celle non sono più utilizzate se la detenzione dura tutta la notte. Per quanto riguarda le celle di sicurezza 112-113 e la cella destinata all'arresto 114, sono occupate soltanto da detenuti che violano le disposizioni dell'ordinanza sugli stabilimenti penitenziari della polizia cantonale (Verordnung über die kantonalen Polizeigefängnisse). Il trasferimento in una di queste celle rappresenta pertanto una misura disciplinare. Il collocamento in una cella di sicurezza o d'arresto è registrato e debitamente notificato all'attenzione del detenuto interessato.

- 26. Il CPT invita le autorità svizzere a tenere conto dei criteri enunciati ai paragrafi 20 e 21 del suo rapporto al momento di rinnovare o costruire nuove celle per le forze dell'ordine.**

Il Consiglio federale sostiene la raccomandazione del CPT. In base alla legge sulle prestazioni della Confederazione nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure, esso sussidia la costruzione di stabilimenti penitenziari; ciononostante, secondo una decisione del Tribunale federale del 1973, non può sussidiare le celle di polizia e le celle destinate alla carcerazione preventiva. L'influsso che può avere sui Cantoni, che sono i committenti, deve quindi limitarsi a informare gli interessati delle esigenze minime del CPT e del Consiglio d'Europa. Il Consiglio federale accoglie favorevolmente la chiarezza delle norme minime formulate dal CPT. Finora, la formulazione non è mai stata così chiara.

4. Garanzie contro i maltrattamenti**a. informazione dei congiunti o di una terza persona**

28. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di tenere debitamente conto, in occasione della procedura di consultazione in corso concernente l'avamprogetto di Codice di procedura penale (CPP), dei suoi commenti al paragrafo 28 relativo all'informazione dei congiunti o di una terza persona.

Cfr. punto 39 qui di seguito.

b. diritto di consultare un avvocato

30. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di rivedere la loro posizione inerente al diritto di consultare un avvocato nel periodo che segue immediatamente la privazione della libertà da parte della polizia, alla luce dei commenti espressi dal CPT.

Cfr. punto 39 qui di seguito.

c. diritto di consultare un medico

31. Il CPT invita le autorità svizzere a integrare il diritto di consultare un medico nell'avamprogetto di CPP summenzionato.

Cfr. punto 39 qui di seguito.

32. Il CPT invita le autorità federali a diffondere una circolare alle autorità cantonali, che sottolinei i vantaggi della regolamentazione recentemente introdotta nel Canton Ginevra (che prevede un esame medico prima dell'interrogatorio per le persone trattenute dalla polizia poiché sospettate di essere gli autori di un'infrazione e un nuovo esame medico, su richiesta della persona interessata o della polizia, allorquando quest'ultima lascia i locali della polizia) e che le inviti a esaminarne l'applicazione.

Il Consiglio federale aderisce a questa raccomandazione. Esso l'ha resa nota a tutti i Cantoni mediante circolare. Esso rammenta, tuttavia, come già indicato nel 1997,

che l'esigenza secondo cui ogni persona arrestata sia immediatamente presentata a un medico non è contemplata né dalla Costituzione federale (DTF del 31. 03 1995 allegata al rapporto nel 1997), né dalla CEDU. Per contro, se una persona fosse stata ferita nel corso dell'arresto, è opportuno ordinare d'ufficio un esame medico immediato (caso Hurtado c. Svizzera, rapporto della Commissione europea dell'8.07. 1993). Tuttavia, ciò non implica alcuna pretesa generale di un esame medico immediato e obbligatorio.

33. Le autorità svizzere sono invitate a riesaminare la loro posizione riguardo al diritto delle persone private della libertà da parte della polizia di consultare un medico di propria scelta.

In riferimento alla posizione sostenuta nel rapporto concernente la seconda visita del CPT, il Consiglio federale rammenta che in Svizzera, ogni persona detenuta ha diritto di fare capo a cure mediche adeguate. Il Consiglio federale segnala ai Cantoni, come fece nel 1997, la raccomandazione del CPT volta a ottenere che ogni persona detenuta abbia il diritto a una consultazione a proprie spese, in modo da ottenere un secondo parere medico.

d. informazioni sui diritti

34. Il CPT raccomanda di applicare le disposizioni di cui alle lettere b e c dell'articolo 167 dell'avamprogetto di CPP anche alle persone sottoposte a una misura di arresto di polizia.

Cfr. punto 39 qui di seguito.

35. Il CPT raccomanda alle autorità federali di rendere attenti tutti i Cantoni sulla consegna sistematica alle persone detenute, all'inizio della loro privazione della libertà, di un promemoria, che le informi in modo semplice sui diritti di cui godono.

Il Consiglio federale, alla stregua di quanto fatto nel 1997, aderisce a questa raccomandazione del CPT. Esso l'ha resa nota a tutti i Cantoni mediante circolare.

e. registri di detenzione

- 36. Il CPT raccomanda alle autorità federali di inviare una circolare a tutti i Cantoni che ribadisca la necessità di tenere un registro che risponda ai criteri stabiliti dal Comitato in tutti i luoghi di privazione della libertà delle forze dell'ordine.**

Il Consiglio federale aderisce a questa raccomandazione. Esso l'ha resa nota a tutti i Cantoni mediante circolare.

f. codice deontologico per gli interrogatori e registrazione elettronica

- 37. Il CPT reitera la sua raccomandazione concernente l'elaborazione di un codice deontologico per gli interrogatori a vantaggio dei funzionari di polizia.**

Come già indicato nel 1997, il Consiglio federale resta dell'avviso che sarebbe piuttosto difficile obbligare i Cantoni a elaborare siffatto codice, anche se quest'ultimo sarebbe sicuramente utile. Tuttavia, esso ha rammentato ai Cantoni la richiesta del CPT.

- 38. Il CPT auspica ottenere informazioni più ampie sulla registrazione elettronica di interrogatori, segnatamente sulle garanzie ad essa associate.**

Cfr. punto 39 qui di seguito

g. controllo esterno e procedura di ricorso**39. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di riesaminare la questione relativa al controllo esterno dei luoghi di privazione della libertà di competenza delle forze dell'ordine in occasione della procedura di consultazione in corso concernente l'avamprogetto di CPP, come pure nel contesto delle riforme relative alle forze dell'ordine in Svizzera.**

Il Consiglio federale condivide sostanzialmente i punti di vista del CPT in merito al controllo esterno delle carceri della polizia. Esso li ha resi noti a tutti i Cantoni mediante circolare.

Osservazioni inerenti ai punti 27 - 39 (in relazione all'avamprogetto di CPP).

Il Consiglio federale rileva con soddisfazione che il CPT riconosce che gli sforzi profusi dalla Svizzera per unificare la procedura penale rappresentano un contributo importante per migliorare i diritti dei prevenuti e segnatamente dei detenuti. Esso si rallegra del nuovo avvicinamento tra le posizioni della Svizzera e del CPT.

Il Consiglio federale ha preso atto con interesse delle proposte e raccomandazioni del CPT in merito ad alcune regolamentazioni previste dall'avamprogetto di CPP. Tale avamprogetto costituisce una base per continuare la discussione. La procedura di consultazione, che dura dalla fine di giugno del 2001 alla fine di febbraio del 2002, apporterà un contributo essenziale ai dibattiti. Tale procedura, necessaria per ogni progetto di legge, permette ai Cantoni, ai partiti e alle organizzazioni interessate di prendere posizione sull'avamprogetto nel suo insieme o su taluni dei suoi punti in particolare.

Essa permette di conoscere, in una fase relativamente precoce, la posizione dei principali attori politici in merito al progetto in questione e di procedere agli eventuali adeguamenti necessari dell'avamprogetto. Lo scopo è quello di presentare al Parlamento un progetto che tenga debitamente conto delle principali opinioni e che sia suscettibile di raccogliere la maggioranza dei consensi.

In questo modo, il Consiglio federale intende sottolineare che tale avamprogetto non ha ancora un carattere definitivo per la procedura penale svizzera. In effetti, il suo contenuto è destinato a evolvere, visto che sarà presa in considerazione almeno una parte delle proposte di modifica – probabilmente molto numerose – presentate nel quadro della procedura di consultazione. Occorrerà attendere la valutazione dei pareri per conoscere le modifiche ritenute, ossia probabilmente il secondo semestre del 2002.

Per quanto riguarda i desideri e le proposte del CPT, attualmente il Consiglio federale non è quindi in grado di prendere posizione definitivamente. Tuttavia, può assicurare al Comitato che le sue domande, suggerimenti e raccomandazioni goderanno di tutta l'attenzione richiesta al momento dell'elaborazione del progetto

definitivo all'attenzione del Parlamento e che saranno tenuti in considerazione in modo obiettivo, nella misura del possibile a livello politico.

40. Il CPT auspica ricevere informazioni dettagliate per quanto riguarda la polizia, sulle procedure di ricorso e le procedure disciplinari, comprese le garanzie ad esse associate in vista di assicurare la loro obiettività. Il CPT è altresì dell'avviso che tale questione dovrebbe essere trattata nel contesto delle riforme attuali delle forze di polizia in Svizzera.

Tale richiesta d'informazione è stata sottoposta ai dipartimenti cantonali competenti assieme a un'altra domanda posta dal Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU, al quale la Svizzera ha presentato, il 19 ottobre 2001, il suo 2° rapporto concernente la messa in atto del Patto II. È stato chiesto alla delegazione svizzera di fornire i particolari inerenti alla procedura di istruzione dei ricorsi vertenti sulle molestie e su altri abusi commessi dalla polizia e segnatamente i ricorsi per detenzione illegale o arbitraria, come pure di rispondere alla domanda se i poliziotti accusati di aver compiuto tali atti erano stati incolpati e, infine, se le vittime avevano ottenuto riparazione.

Abbiamo accluso in allegato (3-26) la copia delle risposte dei Cantoni.

Tuttavia, considerata una certa somiglianza tra le domande poste, il CPT troverà qui di seguito l'essenziale di un riassunto fornito in risposta alla domanda del Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU. In effetti, dalle risposte cantonali fornite a quel momento (da parte di 23 Cantoni) emergono i seguenti elementi principali:

In prima linea, la legislazione di tutti i Cantoni mette a disposizione delle vittime differenti vie di diritto atte a far valere il motivo di una molestia o di un altro abuso commesso dalla polizia. Di norma, si tratta di vie legali che rientrano nella sfera del diritto penale, amministrativo e civile, alle quali si aggiunge la procedura disciplinare avviata dalla stessa autorità competente.

Ciò che desta maggiore interesse nella fattispecie, è l'utilizzo e l'applicazione di queste differenti vie di diritto a livello pratico. Pur essendo vero che non sono a disposizione dati esatti e completi inerenti all'insieme dei Cantoni, si può, tuttavia, stilare la seguente lista:

- tra le numerose attività di polizia – il Canton Argovia ha menzionato l'impressionante cifra di 1,5 milioni di contatti annuali tra la polizia e la popolazione – è indiscutibile il fatto che l'uso della forza rappresenta un'eccezione. Infatti, su tali 1,5 milioni di contatti, soltanto 50 hanno dato adito a una querela e, inoltre, non tutte queste denunce vertono sull'uso della forza. Il Canton Ginevra, che ha fornito le statistiche più dettagliate, rileva 715 casi d'intervento che hanno comportato l'uso di misure coercitive da parte della polizia durante il 1999 e 736 nel 2000.
- Anche nel caso di uso della forza, le denunce contro gli agenti di polizia rappresentano una percentuale minima. Nel 1999, a Ginevra, è stata inoltrata una

denuncia penale in 33 casi su 715 in cui si è fatto uso di misure coercitive. Nel 2000, i casi che hanno comportato l'uso della forza sono stati 736 di cui soltanto 24 sono sfociati in una querela penale.

- La situazione in altri Cantoni appare simile. In effetti, le querele depositate contro gli agenti di polizia sono molto rari: ad esempio, nel 2001, 4 denunce nel Canton Friburgo; una sola denuncia nel 2000 nel Canton Argovia e nel Canton San Gallo 2 denunce in media per anno. Più Cantoni segnalano che non è mai stato depositato una denuncia contro un agente di polizia: si tratta dei Cantoni Nidvaldo, Appenzello Interno e Appenzello Esterno. Nel Canton Glarona e nel Canton Obvaldo, non è stata presentata alcuna denuncia dal 1997.
- Per quanto riguarda le procedure avviate, il Canton Ginevra, considerato che nel 1999 sono state inoltrate 49 denunce e 34 nel 2000, segnala, per il 1999 e 2000, un solo caso di condanna nei confronti di un agente di polizia. Nel Canton Soletta, è stata registrata un'altra condanna nel 1999, che è stata confermata dal Tribunale federale in una decisione del 23 agosto 2001. Tale decisione sarà pubblicata. Nello stesso caso è stata pronunciata una sanzione disciplinare ed è pendente un'azione di responsabilità inoltrata contro lo Stato. Il Canton Turgovia ha rilevato nel 2000 sei richieste d'indennizzo a causa di atti compiuti da parte della polizia, di cui tre sono state concluse da una decisione di non luogo a procedere, una è stata respinta, e due sono state ammesse o parzialmente ammesse. Infine, durante questi ultimi anni, nel Canton Argovia, in seguito alle procedure avviate nei confronti di agenti di polizia, sono stati accordati risarcimenti per danni materiali in più casi.

In conclusione, si constata che se una persona ritiene di aver subito abusi da parte della polizia, oltre ad avere a sua disposizione le vie legali per impugnare eventuali misure coercitive, ha anche, se del caso, diritto ad un risarcimento.

B. Persone detenute in virtù della legislazione relativa agli stranieri

1. Osservazioni preliminari

42.

Presa di posizione dell'Ufficio federale degli stranieri

Il titolo esatto dell'atto esecutivo della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20) è: ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS, RS 142.201).

43.

Presenza di posizione dell'Ufficio federale degli stranieri

Questo paragrafo non sembra essere chiaro. Non esiste un nesso diretto tra uno straniero indesiderabile ai sensi dell'articolo 13 LDDS e una persona dichiarata inammissibile al momento del suo arrivo all'aeroporto. In effetti, il divieto d'entrata costituisce un provvedimento di controllo volto a impedire l'entrata o il ritorno in Svizzera di uno straniero di cui il soggiorno in Svizzera è indesiderabile per motivi di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici. Conformemente alla giurisprudenza, è considerato indesiderabile lo straniero che è stato condannato da un'autorità giudiziaria per un delitto o un crimine. Lo stesso vale per lo straniero il cui comportamento e la cui mentalità non consentono di presumere da parte sua un comportamento leale, il che è una condizione dell'ospitalità, oppure rivelano che l'interessato non è in grado di conformarsi all'ordine stabilito. Va parimenti considerato indesiderabile lo straniero i cui antecedenti in Svizzera o all'estero consentono di concludere che non terrà in avvenire il comportamento che si è in dovere di attendere da chiunque desideri soggiornare temporaneamente o durevolmente in Svizzera (cfr. direttive e commenti della divisione "Entrata, dimora e domicilio", numero 84, la cui copia si trova in allegato). Inoltre, secondo l'allegato 9 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0), una persona non ammissibile è una persona la cui ammissione è o sarà rifiutata dalle autorità di uno Stato (cfr. capitolo 1°, definizioni, la cui copia è in allegato). Di norma, si tratta di passeggeri cui è rifiutata l'ammissione a causa dell'assenza del visto, di un visto o passaporto scaduti ecc. La nozione di "straniero indesiderabile" non coincide quindi manifestamente con quella di "straniero inammissibile".

Per quanto riguarda il controllo di frontiera all'aeroporto, il progetto relativo alla nuova legge sugli stranieri (LStr), posto in consultazione nel mese di luglio 2000, prevede che la persona alla quale è stata rifiutata l'entrata può richiedere una decisione formale, impugnabile con ricorso entro 24 ore. L'istanza di ricorso deve emanare la propria decisione entro settantadue ore (art. 60 del progetto, la cui copia si trova nell'allegato 29).

2. Maltrattamenti

- 46. Il CPT raccomanda di richiamare alla memoria dei funzionari della polizia doganale il loro dovere di rispettare i diritti di tutte le persone poste sotto la loro guardia, comprese le persone detenute in virtù della legislazione sugli stranieri, e che i maltrattamenti inflitti a queste persone saranno oggetto di severe sanzioni .**

Il Consiglio federale ha reso nota tale raccomandazione a tutti i Cantoni mediante circolare. Veglierà altresì a che i servizi federali interessati da questa raccomandazione si occupino della sua distribuzione ai collaboratori incaricati di tali compiti.

Preso di posizione della Direzione degli affari sociali e di sicurezza del Canton Zurigo.

I rimproveri summenzionati nei confronti dei funzionari di polizia doganale non sono una novità. In questo contesto, il Consiglio degli Stati ha più volte preso posizione in modo dettagliato in seguito a interpellanze al Parlamento. Tali rimproveri sono ingiustificati. Tutte le dichiarazioni da parte di persone che affermano di essere perseguitate nel proprio Paese d'origine o di provenienza sono considerate domande d'asilo e trattate in quanto tale. I funzionari della polizia aeroportuale sono a conoscenza dei diritti di cui godono gli stranieri in questo contesto. Infatti essi seguono una formazione di base approfondita, che consente loro di essere debitamente informati sui diritti (ma anche sui doveri) degli stranieri. I corsi di formazione continua riprendono sistematicamente tali diritti e doveri.

3. Allontanamento degli stranieri per via aerea

b. esecuzione delle decisioni d'allontanamento

- 49. Il CPT desidera ricevere, il più presto possibile, copia del rapporto finale del gruppo di lavoro intercantonale incaricato di armonizzare le procedure e i mezzi da applicare al momento delle operazioni di allontanamento degli stranieri per via aerea.**

Il gruppo di lavoro « Passenger II » trasmetterà tale rapporto al CPT dopo la sua pubblicazione.

- 50. Il CPT desidera ricevere copia degli ordini di servizio e delle direttive interne d'applicazione emanate nel Canton Giura, in merito alle procedure e i mezzi applicati al momento delle operazioni di allontanamento degli stranieri per via aerea.**

Il Canton Giura ha segnalato che all'inizio dell'anno saranno emanate e in seguito trasmesse nuove direttive concernenti l'allontanamento degli stranieri per via aerea.

- 51. Il CPT desidera sapere se le compagnie aeree diverse da Swissair effettuano ancora operazioni di allontanamento di livello 3 all'aeroporto internazionale di Zurigo-Kloten.**

Presenza di posizione della Direzione degli affari sociali e di sicurezza del Canton Zurigo.

All'aeroporto di Zurigo-Kloten non sono più effettuati gli allontanamenti di livello 3, né da parte di Swissair né dalle altre compagnie aeree. Gli allontanamenti difficili sono effettuati soltanto con voli charter, organizzati unicamente a tal fine (livello 4; cfr. allegato 30: decisione del Consiglio degli Stati del Canton Zurigo n. 1318 del 5 settembre 2001, pag. 4). Il vantaggio, rispetto agli allontanamenti effettuati tramite i voli di linea, è rappresentato dal fatto che i provvedimenti speciali per garantire la sicurezza degli altri passeggeri non sono necessari e che, di conseguenza, le misure coercitive della polizia risultano superflue. In questo contesto, occorre rilevare che dal mese di settembre del 1999 non è stata applicata alcuna misura coercitiva suscettibile di ostruire la respirazione. Al fine di evitare che le persone interessate si feriscano da sole, sono utilizzati unicamente caschi normali di caucciù ("Sparringhelm").

- 52. Il CPT desidera ricevere i commenti delle autorità del Canton Zurigo relativi all'uso di un propulsore a gas CS in occasione del prelevamento dalla sua cella presso la prigione n. 2 di una persona colpita da una decisione di espulsione, come pure sull'autorizzazione, per i funzionari di polizia incaricati della scorta, di indossare una maschera durante il volo.**

Cfr. il punto 53 qui dappresso.

53. Denunce relative alla totale mancata conoscenza della data dell'allontanamento, in alcuni casi "difficili".

Presenza di posizione comune della Direzione di giustizia e dell'interno del Canton Zurigo e della Direzione degli affari sociali e di sicurezza del Canton Zurigo (relativa ai punti 52 e 53).

Nei casi in cui i precedenti tentativi di allontanamento sono falliti e in cui il detenuto in questione ha chiaramente espresso la volontà di sottrarsi con tutti i mezzi al respingimento, fino a ricorrere all'automutilazione, l'intervento della polizia deve essere effettuato senza preavviso, per ridurre il più possibile i rischi di lesioni da una parte e dall'altra. Negli altri casi, la persona da respingere è informata circa la data dell'allontanamento.

Per quanto riguarda l'uso del propulsore a gas al momento dell'esecuzione del respingimento, occorre innanzitutto segnalare che, dall'autunno del 1998, la polizia cantonale è munita di spray al pepe e non più a gas CS o CN. L'uso dello spray al pepe come pure di tutti i mezzi coercitivi applicati dalla polizia, deve rispettare rigorosamente il principio della proporzionalità. I collaboratori della prigione sono altresì muniti di spray al pepe; l'uso di tale mezzo è tuttavia autorizzato unicamente a scopo di difesa personale. Finora non si sono verificati casi in cui i funzionari di polizia o i collaboratori della prigione hanno utilizzato un propulsore a gas per eseguire un allontanamento.

Al momento di un intervento della polizia, il responsabile dell'esecuzione può ordinare alle forze d'intervento di indossare una maschera. I funzionari di polizia che accompagnano le persone respinte – che non sono mai le stesse di quelle incaricate dell'intervento – non indossano mai una maschera.

54. Il CPT desidera ricevere informazioni dettagliate in merito ai compiti assegnati ai membri della ditta di sicurezza "Intersecurity" in occasione delle scorte di rimpatrio, e alla loro formazione.

Presenza di posizione della Direzione degli affari sociali e di sicurezza del Canton Zurigo.

Conformemente all'allegato 9 della Convenzione di Chicago concernente l'aviazione civile internazionale, in linea di principio, la compagnia aerea interessata è responsabile del rimpatrio dei passeggeri inammissibili respinti dalle autorità (INAD). Se è previsto un accompagnamento, quest'ultimo può essere effettuato dal personale della compagnia o assegnato a una ditta di sicurezza privata, eccettuato il caso in cui sono applicate le misure coercitive. Dal momento in cui si rende necessaria una misura coercitiva, tale compito è assolto dai funzionari di polizia o, talvolta, da una squadra mista. Il personale di "Intersecurity" adempie soprattutto compiti d'assistenza e non è autorizzato a usare alcuna misura coercitiva, visto che,

in questo contesto, le istanze di polizia dispongono di un monopolio. Sulla base di tali competenze, le istanze dello Stato non si occupano della formazione del personale delle società di sicurezza private.

57. Il CPT desidera ricevere, nell'ambito dei casi K.A Z. e S. C., un resoconto dettagliato delle inchieste giudiziarie e amministrative in corso (compresa la copia dei rapporti d'autopsia e di altri esami medico legali che sarebbero stati effettuati), e delle pertinenti decisioni giuridiche.

Il CPT desidera ricevere le seguenti informazioni riguardanti il 2000 e il 2001 e valide per tutto il territorio della Confederazione svizzera:

- **il numero di denunce depositate per maltrattamenti perpetrati in occasione di operazioni di rimpatrio per via aerea e il numero di perseguimenti penali/disciplinari avviati in seguito a tali denunce;**
- **un estratto delle sanzioni penali/disciplinari pronunciate durante lo stesso periodo in seguito a tali denunce.**

Presa di posizione dell'Ufficio federale dei rifugiati.

Il 3 dicembre 2001, l'Ufficio summenzionato ha posto le seguenti domande ai coordinatori competenti per l'esecuzione dei rinvii e incaricati di assolvere i loro compiti per differenti autorità di polizia cantonale:

1. Nel vostro Cantone, quanti ricorsi o querele sono stati depositati nel 2000 e 2001 in seguito a maltrattamenti compiuti da agenti di polizia a danno di persone obbligate a rimpatriare nel quadro dell'esecuzione del rinvio coercitivo per via aerea?
2. In seguito a un ricorso o a una querela, quante procedure disciplinari sono state avviate nel lasso di tempo summenzionato?
3. In quanti casi sono state irrogate sanzioni nei confronti di agenti di polizia (misure disciplinari o penali)?
4. In quanti casi è ancora pendente la procedura?
5. Quale tipo di misure disciplinari o penali sono state inflitte?

L'inchiesta è stata condotta in 26 Cantoni, tra cui 20 hanno risposto alle domande .

Nel 2000 e 2001, sono state avviate procedure disciplinari e penali nel quadro dell'esecuzione dei rinvii coercitivi nei seguenti Cantoni:

1. BE Avvio della procedura penale nei confronti di tre agenti di polizia e di un medico nel caso A. (1999). Condanna del medico in prima istanza per omicidio per negligenza e assoluzione dei due poliziotti. Il caso del terzo poliziotto è stato rinviato davanti al giudice istruttore (2001).
2. VD 2000/1: avvio dell'inchiesta penale da parte del Procuratore generale di Ginevra nei confronti di agenti di polizia nel caso R. K., nel frattempo sospesa.

2001: inchiesta amministrativa pendente avviata dalle autorità del Canton Vaud nel caso I. I.. La persona interessata si è lamentata per aver subito trattamenti inumani che le sarebbero stati inflitti durante la sua detenzione in vista dell'esecuzione del suo allontanamento.
3. ZH 2000: avvio dell'inchiesta penale pendente nei confronti di agenti di polizia nel caso G. K. T. per abuso di potere e lesioni corporali.
4. BL Procedura pendente avviata contro il Consiglio di Stato e la polizia cantonale del Canton Basilea Campagna nel caso A. M..
5. VS 2000: inchiesta penale, nel frattempo sospesa, avviata nei confronti di agenti di polizia nel caso S. C..
6. GE 2000: inchiesta penale, nel frattempo sospesa, avviata nei confronti di agenti di polizia nel caso G. B..

Nel quadro dell'esecuzione di rinvii coercitivi, i seguenti Cantoni non hanno segnalato alcuna apertura di procedura penale o di ricorso:

7. GR
8. SH
9. SG
10. AR
11. AI
12. ZG
13. UR
14. SZ
15. OW
16. NW
17. GL
18. BS
19. SO
20. NE
21. FR

I seguenti Cantoni non hanno risposto alle domande:

- 22. AG
- 23. LU
- 24. TG
- 25. JU
- 26. TI

Presenza di posizione della Direzione di giustizia e dell'interno del Canton Zurigo

La procedura che ha cagionato il decesso di K.A. è stata oggetto di denuncia da parte del giudice istruttore (Bezirksanwaltschaft) competente del distretto di Bülach al tribunale distrettuale di Bülach contro due funzionari della polizia cantonale bernese e il medico bernese presenti in occasione del tentativo d'espulsione. Il 3 luglio 2001, il tribunale distrettuale di Bülach ha assolto i due agenti di polizia dall'accusa di omicidio per negligenza e condannato il medico a 5 mesi di reclusione con sospensione condizionale per omicidio per negligenza ai sensi dell'articolo 117 del Codice penale, con un periodo di prova di due anni. Nessuna di queste sentenze era cresciuta in giudicato al momento della presa di posizione della Direzione summenzionata: il termine di ricorso di cui dispone il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo non aveva ancora iniziato a decorrere, visto che le motivazioni delle sentenze non erano ancora disponibili. Le due assoluzioni erano pertanto suscettibili di ricorso. Per quanto riguarda il medico, ha già fatto appello contro la sentenza che lo interessa.

I rapporti richiesti relativi agli esami medico legali sono acclusi alla presente presa di posizione. Considerato che il CPT non ha accesso all'identità delle persone coinvolte, l'anonimato di queste ultime è stato tutelato nella misura del necessario (cfr. allegati 31 e 32).

Presenza di posizione della Direzione degli affari sociali e di sicurezza del Canton Zurigo (relativa ai numeri 55 e 57).

Il capo del personale della polizia cantonale di Zurigo tiene un registro che comprende tutte le querele dirette contro i funzionari della polizia cantonale. Tuttavia, tale lista non consente in alcuna maniera di sapere se la querela è associata a un'espulsione o a un'altra attività di polizia e se, eventualmente, è stata avviata separatamente una procedura di diritto penale. L'ufficiale di stato maggiore del comandante tiene altresì una lista delle procedure di diritto penale contro i collaboratori, lista che non indica il luogo d'esecuzione. Inoltre, tale lista non è del tutto esaustiva, visto che non è obbligatorio annunciare le procedure contro i collaboratori. La lista dei collaboratori che richiedono protezione giuridica al comando di polizia in virtù dell'obbligo d'assistenza da parte del datore di lavoro è tuttavia completa, senza distinzioni per tipo d'intervento. Indipendentemente dal presente rapporto all'attenzione del CPT, il comandante, in data 31 luglio 2001, ha richiesto

una revisione del rilevamento dei dati e del trattamento di tutte le procedure penali nel quadro degli affari inerenti ai collaboratori durante le loro attività di servizio. Del resto, la competenza per esaminare e pubblicare i dossier concernenti le procedure penali spetta alle istanze giudiziarie e non alla polizia.

Occorre rilevare che il rimpatrio forzato di G. K. T., cittadino del Camerun, in data del 20 aprile 2000, è oggetto di un'inchiesta penale che coinvolge diversi membri della polizia aeroportuale, per abuso di autorità e lesioni corporali. Tale inchiesta, tuttora in corso, è condotta dal giudice istruttore (Bezirksanwaltschaft) per il Canton Zurigo.

Presa di posizione relativa al caso S. C: (Vallese).

Conformemente alle informazioni raccolte nel novembre 2001, il giudice istruttore ha pronunciato una decisione di rifiuto di avviare un'inchiesta penale nei confronti di agenti di polizia del Canton Vallese. Contro tale decisione è stato presentato ricorso presso la Camera penale del Tribunale cantonale.

In seguito al decesso di S. C., l'Istituto di medicina legale di Losanna ha effettuato un'autopsia. Sostanzialmente, le conclusioni del rapporto sono le seguenti:

L'interessato non voleva essere rimpatriato nel suo Paese per cui ha avuto una reazione molto decisa. Egli era in uno stato di forte agitazione e probabilmente di stress. Durante la lotta, che è durata più di qualche minuto, ha compiuto uno sforzo fisico considerevole che ha provocato un aumento del suo fabbisogno di ossigeno. L'interessato è stato messo in una posizione svantaggiosa per la respirazione (immobilizzato al suolo con le braccia all'indietro) ed è stato costretto a sopportare una parte del peso di un agente di polizia che si era messo su di lui, segnatamente sul torace, e ciò ha pregiudicato i movimenti respiratori. L'autopsia ha rilevato il tipico caso descritto nella letteratura di decesso causato durante l'arresto che prevede la messa in posizione di contenimento dei detenuti.

Conseguentemente, alla luce di tutte queste considerazioni, il decesso di S. C. può essere attribuito ad un'asfissia causata dalla posizione di contenimento che ha implicato l'immobilizzazione sul ventre bloccando le braccia sulla schiena e applicando un peso sul suo torace. Tutto ciò dopo che la vittima aveva compiuto uno sforzo fisico notevole. D'altra parte, probabilmente anche lo stress sofferto dalla vittima ha avuto un ruolo importante nell'immobilizzazione fatale.

c. valutazione e misure preconizzate

60. Il CPT raccomanda di mettere in atto una moratoria dell'esecuzione delle misure di rimpatrio di livello 3 e 4 in tutto il territorio della Confederazione svizzera, nell'attesa del risultato dei lavori del Gruppo intercantonale incaricato di armonizzare le procedure e i mezzi da applicare al momento delle operazioni di allontanamento degli stranieri per via aerea. Le operazioni di allontanamento che comportano l'applicazione di mezzi coercitivi dovrebbero essere autorizzate soltanto in seguito all'emanazione da parte delle autorità competenti di direttive specifiche in materia.

In questo contesto, il CPT raccomanda altresì di tenere in considerazione i seguenti principi direttivi:

- **la messa in atto di operazioni di allontanamento degli stranieri deve essere preceduta da misure volte a consentire allo straniero interessato di organizzare il suo ritorno, segnatamente a livello familiare, professionale e psicologico;**
- **è del tutto inaccettabile che le persone colpite da decisione di allontanamento siano aggredite fisicamente o che siano oggetto di minacce tese a persuadere queste ultime a salire bordo di un mezzo di trasporto o a punirle per non averlo fatto;**
- **l'uso di mezzi suscettibili di ostruire, parzialmente o totalmente, le vie respiratorie (naso e bocca) deve essere totalmente vietato;**
- **l'uso di mezzi coercitivi suscettibili di provocare un'"asfissia posturale" deve costituire l'eccezione ed essere sottoposto a linee direttrici al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute della persona interessata;**
- **ogni straniero sottoposto a una misura di allontanamento che necessita l'applicazione di mezzi coercitivi speciali dovrebbe avere la possibilità di beneficiare di un esame medico preliminare;**
- **Qualsiasi somministrazione di medicinali alle persone colpite da decisione di allontanamento deve essere effettuato unicamente sulla base di una decisione medica e conformemente all'etica medica;**
- **ogni straniero, il cui allontanamento è fallito, deve essere sottoposto a un esame medico, a partire dal suo ritorno in detenzione, sia che si tratti di uno stabilimento della polizia, di uno stabilimento penitenziario o di un centro appositamente adibito alla detenzione degli stranieri;**
- **deve essere vietato ai funzionari incaricati delle misure di allontanamento di indossare una maschera;**

- **l'uso di gas inibenti o irritanti nel contesto dell'applicazione delle misure di allontanamento degli stranieri dovrebbe essere vietato ;**
- **il personale incaricato dell'applicazione delle misure di allontanamento degli stranieri dovrebbero beneficiare di una formazione adeguata, volta a ridurre al minimo i rischi di maltrattamento.**

Presenza di posizione dell'Ufficio federale dei rifugiati.

L'esecuzione dei rinvii coercitivi per via aerea (segnatamente cap. 60)

L'intervento della Confederazione si limita ad assistere i Cantoni nella procedura d'identificazione delle persone che devono essere rimpatriate o espulse, a procurare loro dei documenti di viaggio, a organizzare dei voli speciali, a prenotare i biglietti di volo e a fornire altre prestazioni relative alle partenze per via aerea.¹

Tuttavia, indipendentemente dalla competenza cantonale in materia di esecuzione dei rimpatri, la Confederazione auspica altresì di mettere in atto, al momento dei rimpatri forzati, una procedura degna e corretta sul piano legale. A tal fine e d'intesa con i Cantoni, nel dicembre del 2000, è stato creato il *gruppo di progetto "Passenger 2"*. Questo gruppo paritetico diretto dai Cantoni ha segnatamente come missione quella di valutare gli effetti di una regolamentazione nazionale relativa all'esecuzione dei rimpatri forzati e di indicare il livello secondo cui conviene procedere per ottenere una tale armonizzazione del diritto. Inoltre, a detto gruppo è stato altresì conferito il mandato di avviare un progetto di formazione destinato agli agenti di scorta incaricati di eseguire i rimpatri. In occasione della sua seduta d'autunno, tenutasi l'8 e il 9 dicembre del 2001, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDGP) ha preso atto, approvandolo, del rapporto intermedio stabilito dal gruppo il 18 settembre 2001. I dibattiti sulle direttive previste e la presa di decisioni ad esse associate si terranno soltanto quando il rapporto finale sarà pronto, vale a dire in primavera del 2002.

Nel suo rapporto del 9 agosto 2001, il CPT ha presentato al Governo svizzero delle raccomandazioni relative all'esecuzione dei rimpatri forzati per via aerea, segnatamente relative a una moratoria dei rimpatri di livello 3 e 4. La posizione dell'Ufficio federale dei rifugiati in questo contesto è la seguente:

Swissair definisce i rimpatri di livello 3 quelli effettuati sotto scorta, su voli regolari di persone molto recalcitranti o suscettibili di fare uso della violenza. A volte è stato necessario ammanettare gli interessati e farli scortare da cinque poliziotti. Secondo le indicazioni fornite dalle autorità cantonali competenti, dal novembre 2000 non è stato effettuato *nessun* rimpatrio di livello 3, e ciò per diverse ragioni (cfr. domanda cap. 51 alla fine del presente documento). Tale constatazione vale sia per Swissair che per altre compagnie aeree. Di conseguenza, la raccomandazione del CPT in materia non ha ragion d'essere.

¹ cfr. art. 22a LDDS

Dall'inizio del 2000, le persone molto recalcitranti sono rimpatriate con voli speciali. Questi rimpatri, detti di livello 4, presentano notevoli vantaggi. In effetti, gli unici passeggeri del volo sono le persone obbligate a lasciare la Svizzera e la scorta di polizia, e ciò permette di evitare conflitti con altri passeggeri. Inoltre, è possibile garantire la sicurezza e il rispetto dell'ordine a bordo del velivolo senza dover ricorrere a misure coercitive, di conseguenza, è altresì possibile evitare in larga misura di applicare provvedimenti volti a limitare la libertà personale degli interessati. La semplificazione della procedura consente, inoltre, di attenuare lo stress fisico e psichico di tutti i partecipanti e di diminuire il rischio d'incidenti.

Il CPT raccomanda di dare alle persone che devono essere rimpatriate la possibilità di prepararsi al viaggio di ritorno. La Svizzera, nella misura del possibile, applica già tale raccomandazione. In effetti, è nell'interesse delle autorità svizzere effettuare il minor numero possibile di rimpatri forzati. Per questo motivo, il ritorno non accompagnato delle persone sottoposte a una decisione di rimpatrio o di espulsione non è soltanto reso possibile (termine di partenza impartito), bensì promosso, su richiesta debitamente motivata, tramite consulenza in vista di un ritorno e affiancato da un aiuto al ritorno finanziario o materiale.² Inoltre, i richiedenti l'asilo sono informati già durante lo svolgimento della procedura d'asilo delle conseguenze relative a un'eventuale decisione di rimpatrio, la quale indica espressamente agli interessati che in caso di mancata osservanza del termine di partenza impartito saranno usati i mezzi coercitivi.³ Occorre parimenti rilevare che poche persone sono sottoposte al rimpatrio forzato.⁴ Queste ultime si oppongono all'obbligo di lasciare la Svizzera in tutta cognizione di causa, e quindi non si preparano al ritorno verso il loro Paese. Di conseguenza, la raccomandazione del CPT (aiutare le persone respinte o espulse a preparare il loro ritorno) risulta, di primo acchito, illusoria se gli interessati non sono disposti a cooperare. Sarebbe eventualmente possibile migliorare la comunicazione agli interessati della data di partenza del loro volo. Tuttavia, in questo contesto occorre sottolineare, che le autorità non rendono nota la data di volo se la situazione lo giustifica, ad esempio nel caso in cui una persona si è già opposta in passato a una partenza non accompagnata o sotto scorta (livello 2) e minaccia o lascia intendere che se verrà rimpatriata nel suo Paese s'infliggerà delle ferite o aggredirà un agente di scorta. Attualmente, quindi, la polizia cerca di limitare il più possibile il rischio per tutti i partecipanti di subire ferite. Il gruppo di progetto *Passenger 2* esaminerà, tuttavia, se e in quale caso, sarebbe possibile migliorare la maniera di informare le persone molto recalcitranti senza che tale prassi arrechi pregiudizio alla loro salute o a quella di terzi.

Dal mese di settembre 1999, i Cantoni non utilizzano più mezzi coercitivi suscettibili di impedire a una persona di respirare. In occasione dei voli speciali, segnatamente, non è necessario impedire alla persona interessata di gridare, poiché, da un lato, la maggior parte delle persone obbligate a rimpatriare tramite voli speciali è calma e, dall'altro, perché a bordo non ci sono passeggeri che potrebbero essere disturbati.

² Aiuto al ritorno finanziario o medico conformemente all'art. 93 LAsi. (RS 142.31)

³ cfr. art. 45 cpv.1 lett. c LAsi.

⁴ Nel 2000, 13'545 persone rimpatriate o espulse hanno lasciato la Svizzera dall'aeroporto di Zurigo-Kloten. Solo 115 tra di loro (ossia lo 0.8%) sono state scortate dalla polizia. La maggior parte dei rimpatri sono di livello 2.

Inoltre, gli agenti di polizia incaricati di eseguire un rinvio coercitivo sono a conoscenza dei pericoli d'asfissia provocata da posizioni suscettibili di ostruire la respirazione. Infatti, essi sono in possesso di una formazione che tiene conto di tali rischi. Le tecniche pericolose tese ad ammanettare o a legare una persona non sono più applicate, sempreché lo fossero state in passato.

Per quanto riguarda la visita medica raccomandata per tutte le persone che devono essere rimpatriate, occorre evidenziare che il divieto assoluto di applicare mezzi suscettibili di ostruire la respirazione della persona interessata e il rimpatrio esclusivo delle persone molto recalcitranti tramite volo speciale potrebbe limitare considerabilmente, o addirittura eliminare del tutto, il rischio di incidenti. Occorre altresì tenere in considerazione il fatto che una persona molto recalcitrante colpita da decisione di rimpatrio con volo speciale, deve previamente essere messa in detenzione. Se la persona interessata ha problemi di salute, l'Ufficio federale dei rifugiati sottopone quest'ultima a un esame medico volto a stabilire se è in grado di effettuare il viaggio in aereo. Inoltre, ogni persona obbligata a rimpatriare può richiedere, su iniziativa propria, di essere sottoposta a un esame medico. In questo modo, l'assistenza medica che precede l'effettivo ritorno è garantita in modo sufficiente. Soltanto gli addetti sanitari prescrivono i farmaci, i quali sono somministrati soltanto su indicazione medica. Inoltre, se il medico lo ritiene necessario, le persone sottoposte a un trattamento medico sono accompagnate da un addetto sanitario per tutta la durata del volo.

Durante il volo, gli agenti di scorta non indossano una maschera e non ne hanno mai indossata una in passato. Spetta al responsabile dell'esecuzione valutare se è necessario che gli agenti di polizia indossino una maschera al momento dell'intervento nella cella di allontanamento. Tale prassi serve innanzitutto alla protezione personale degli agenti di polizia.

Inoltre, nessun corpo cantonale di polizia svizzero utilizza spray a base di pepe, a gas lacrimogeno o altri per eseguire i rinvii. Occorre sottolineare che il diritto in materia di aviazione vieta l'introduzione di tali prodotti a bordo di un velivolo. Infatti, l'uso adeguato di questi ultimi non sarebbe garantito, considerate le dimensioni ridotte dell'aereo. Tuttavia, tali spray fanno parte, in diversi Cantoni, dell'equipaggiamento di autodifesa di base degli agenti di polizia.

Come già detto, al gruppo *Passenger 2* è stato conferito il mandato di elaborare un progetto di formazione destinato agli agenti di polizia incaricati di scortare le persone colpite da decisione di rimpatrio coercitivo. La traduzione in realtà di detto progetto è prevista per il 2002. La formazione sarà imperniata principalmente sui seguenti temi: la comunicazione in situazioni difficili, le strategie atte a gestire i conflitti e le basi legali. Sono altresì previsti degli esercizi pratici. In futuro, potranno eseguire i rimpatri soltanto gli agenti di polizia in possesso di tale formazione.

Riassumendo, possiamo dire che la Svizzera applica già in larga misura le raccomandazioni formulate dal CPT e che, talvolta, le misure suppletive o messe in atto dalle autorità svizzere competenti in materia di esecuzione dei rinvii vanno anche oltre alle raccomandazioni del CPT. I Cantoni non hanno ancora tradotto il progetto di direttive in legge, tuttavia quest'ultimo riflette la prassi in vigore in seno alla polizia. In vista dei miglioramenti summenzionati e considerato che le autorità

rinunciano ai rimpatri di livello 3 e che i voli speciali offrono considerevoli vantaggi, come pure la possibilità di eseguire, se necessario, rinvii coercitivi, il Consiglio federale ritiene giustificato e giustificabile il fatto che le autorità cantonali competenti in materia di esecuzione dei rinvii continuino a eseguire rimpatri per mezzo di voli speciali (livello 4).

4. Condizioni di soggiorno

Presenza di posizione dell'Ufficio federale dei rifugiati (relativa ai punti 61-63).

Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LAsi, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) deve fornire un alloggio adeguato ai richiedenti l'asilo che hanno depositato una domanda d'asilo all'aeroporto ma la cui entrata in Svizzera è stata provvisoriamente rifiutata, poiché le autorità non hanno potuto immediatamente determinare se erano adempite le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata.

In seguito alle raccomandazioni formulate dal CPT, alla fine del mese di maggio 2001, la Svizzera ha chiuso gli alloggi provvisori per richiedenti l'asilo situati all'aeroporto di Zurigo. Il CPT ha altresì raccomandato alla Svizzera di creare nuove strutture. Nel mese di giugno 2001, l'UFR ha quindi aperto nuovi alloggi presso la zona di transito internazionale dell'aeroporto.

Contrariamente al precedente sistema di alloggi, i richiedenti l'asilo possono ora disporre di zone soggiorno ("Day room") e sono seguiti da un assistente sociale professionale che lavora per la società ORS e che coopera con l'UFR da più di dieci anni nei quattro centri di registrazione della Confederazione.

La società "*Unique Zürich Airport*" e le autorità di polizia aeroportuali del Canton Zurigo si dichiarano interamente soddisfatti di questo nuovo sistema di alloggi provvisori gestito dalla Divisione Centri di registrazione dell'UFR.

D'intesa con la Direzione di sicurezza e degli affari sociali del Canton Zurigo e della società *Unique Airport*, l'UFR prevede di costruire nuovi alloggi decentralizzati nella zona FROMATT presso il comune aeroportuale di Rümlang (ZH). Questa zona, la cui superficie si aggira attorno ai 7'200 m², si trova a circa 6,5 km dall'aeroporto.

A causa della 5^a fase dei lavori di trasformazione dell'aeroporto di Zurigo, avviata il 1° gennaio 2002 (costruzione di un « Air side center » / Terminal Midfield), è stato necessario trasferire gli alloggi dell'aeroporto.

In seguito ai gravi problemi economici che interessano la compagnia aerea nazionale SWISSAIR e alla sua dichiarazione di insolvenza, a partire dal 1° ottobre 2001, la società *Unique Airport* è ora costretta a ridurre considerevolmente l'ambizioso programma d'investimento previsto per la detta fase. Anche il progetto di pianificazione e di costruzione FROMATT volto ad alloggiare i richiedenti l'asilo è colpito da tale provvedimento.

Di conseguenza, la società *Unique Airport* ha sospeso di fatto, il 1° ottobre 2001, il progetto FROMATT e ha assicurato all'UFR, per iscritto, che, a partire dal mese di gennaio 2002, saranno messi a disposizione dei richiedenti l'asilo nuovi alloggi presso lo stesso aeroporto.

D'intesa con la società *Unique Airport*, l'UFR, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e le autorità di polizia aeroportuale del Canton Zurigo, i locali necessari sono stati definitivamente individuati e messi a disposizione alla metà del mese di novembre 2001. È previsto che i lavori di sistemazione necessari ("Day room", installazione di docce e gabinetti) saranno terminati entro il mese di gennaio/febbraio 2002. La nuova struttura sarà dotata, come in passato, di una squadra di assistenti sociali professionali.

b. gli "INAD "

62. Il CPT auspica che i fanciulli, soggiornanti presso il Centro, possano beneficiare di attività ricreative adeguate. Inoltre, il CPT invita le autorità svizzere a valutare la possibilità di offrire alle persone che soggiornano presso il Centro un'attività all'aria aperta al giorno .

Presenza di posizione della Direzione degli affari sociali e di sicurezza del Canton Zurigo.

Conformemente alle disposizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), le compagnie aeree non sono responsabili dell'alloggio e dell'assistenza dei passeggeri inammissibili (inadmissible Passenger o INAD) respinti dalle autorità. All'aeroporto di Zurigo tale compito è assolto dalla società che gestisce l'aeroporto con il centro INAD, su mandato delle compagnie aeree e contro debita remunerazione. La durata media del soggiorno di un INAD nel centro INAD è di due giorni. Su espressa richiesta della persona straniera, quest'ultima ha diritto, dopo un soggiorno di tre giorni interi nella zona di transito (a partire dal momento dell'interdizione di entrare o transitare attraverso la Svizzera), a un soggiorno vigilato all'aria aperta ogni tre giorni. In alcuni casi (ad esempio di problemi di salute), gli intervalli possono essere ridotti. Inoltre, la zona di transito (terminale A) dispone di un settore delimitato che offre la possibilità ai fanciulli in tenera età di giocare.

c. richiedenti l'asilo

- 67. Il CPT desidera ricevere in tempo utile le informazioni inerenti alla nuova zona destinata all'alloggio ("Progetto Fromatt"): conferma della data di apertura, capacità, condizioni di soggiorno, personale, ecc.**

Inoltre, il CPT raccomanda alle autorità svizzere di valutare la possibilità di offrire ai richiedenti l'asilo, obbligati a soggiornare all'aeroporto di Zurigo per un periodo prolungato, un'attività all'aria aperta al giorno. Nel nuovo luogo destinato agli alloggi ("Progetto Fromatt") dovrebbero altresì essere previste delle zone per le attività all'aria aperta. Alla stregua di quanto raccomandato per il Centro "Inad", dovrebbero essere offerte delle attività ricreative adeguate anche a favore dei fanciulli

Cfr. punti 61-63.

d. Prigione n. 2

- 69. Il CPT raccomanda di prendere senza indugio di sorta provvedimenti atti a migliorare le condizioni del cortile destinato alle passeggiate per le donne o di trasferire tale attività in un luogo più adeguato.**

Presenza di posizione della Direzione di giustizia e dell'interno del Canton Zurigo.

La Divisione principale degli stabilimenti penitenziari del Canton Zurigo, competente per la prigione all'aeroporto, ha fatto elaborare dai servizi della prigione dell'aeroporto incaricati della detenzione di persone colpite da decisione di rimpatrio, un progetto che permette di eliminare i rimproveri inerenti al cortile destinato alle passeggiate per le donne. Per quanto concerne il diritto relativo alla costruzione, la città di Kloten ha già approvato tale progetto. Conformemente a quest'ultimo, è prevista la creazione di due finestre della larghezza di 1,7 m e dell'altezza di 0,75 m, i cui lati inferiori saranno situati a 1,3 m di altezza. Attraverso tali finestre si potrà godere di una vista diretta, dato che il filo spinato sarà sostituito da una rete ornata da piante verdi e da una decorazione artistica.

70. Il CPT invita le autorità svizzere a perseguire gli sforzi tesi ad accrescere il livello delle attività destinate ai detenuti della prigione n. 2, segnatamente le attività sportive. Inoltre, i detenuti minorenni dovrebbero poter beneficiare di programmi d'attività adeguati.

Presenza di posizione della Direzione di giustizia e dell'interno del Canton Zurigo.

L'osservazione del CPT secondo cui la prigione dell'aeroporto dispone di un'ampio terreno recintato non è esatta e sarebbe stata corretta se fosse stata fatta al momento della visita del CPT. In effetti, la prigione dell'aeroporto non dispone di alcun terreno recintato, eccetto i cortili destinati alle passeggiate sul lato che dà verso l'aeroporto e le superfici d'accesso sul lato della strada. I membri del CPT si sono sbagliati per quanto riguarda la destinazione di un terreno recintato riservato ai gestori privati dell'aeroporto, segnatamente come area destinata alle attività sportive per il personale, perché tale zona, per motivi di sicurezza, non può appartenere alla prigione.

La prigione dell'aeroporto si adopera tuttavia per migliorare l'offerta d'attività a favore dei detenuti, proponendo loro un programma di attività individuali in cella, un programma sportivo appositamente concepito per i più giovani, che prevede un utilizzo prolungato della sala per l'allenamento muscolare, e promuovendo la formazione di altri collaboratori come istruttori di attività fisiche.

71 e 72.

Presenza di posizione della Direzione di giustizia e dell'interno del Canton Zurigo.

Nonostante i temi trattati al punto 72 possano lasciare intendere che la prigione dell'aeroporto soddisfi ampiamente le richieste formulate al punto 71 per quanto riguarda la selezione e la formazione dei collaboratori, condividiamo il parere del dipartimento principale competente per la gestione menzionata, parere che concorda con l'opinione del CPT e secondo il quale occorre proseguire gli sforzi relativi alla selezione del personale, alla sua formazione e al perfezionamento soprattutto nel senso di rafforzare i contatti con i detenuti di origine straniera.

73. Per quanto riguarda la procedura prevista in materia di isolamento di sicurezza, il CPT raccomanda di integrare i seguenti principi nella legislazione cantonale pertinente del Canton Zurigo:

- **il detenuto dovrebbe essere informato per iscritto sulle ragioni della misura presa nei suoi confronti (fatti salvi i particolari che, per motivi di sicurezza, non conviene comunicare al detenuto);**
- **il detenuto dovrebbe avere la possibilità di esprimere il suo giudizio in merito alla questione;**
- **il detenuto dovrebbe poter contestare la misura davanti a un'autorità adeguata.**

Presenza di posizione della Direzione di giustizia e dell'interno del Canton Zurigo.

Il diritto di querela e di ricorso conformemente al § 72 dell'ordinanza sulla prigione dell'aeroporto (Verordnung über das Flughafengefängnis), che, per quanto riguarda la procedura rimanda alla legge sulla giurisdizione amministrativa (Verwaltungsrechtspflegegesetz), conferisce ai detenuti della prigione dell'aeroporto il diritto di contestare le misure di sicurezza menzionate o la maniera di procedere dei collaboratori incaricati dell'esecuzione. La persona interessata è ascoltata durante la procedura di querela o di ricorso prevista. Considerato che l'esecuzione di queste misure non può essere sospesa, segnatamente quando il detenuto rappresenta una minaccia per sé stesso o per terzi, a tali vie di ricorso è spesso revocato l'effetto sospensivo in modo da permettere che l'esame previsto nella procedura di ricorso sia effettuato a posteriori.

Attualmente, queste misure sono già ordinate con una motivazione scritta; la direzione della divisione principale dell'ufficio per l'esecuzione della giustizia (Amt für Justizvollzug), responsabile della prigione dell'aeroporto, esamina, di concerto con la direzione del suo ufficio, in quale misura è possibile concretare la raccomandazione del rapporto presentando una decisione brevemente motivata indicante le vie di ricorso.

5. Contatti con l'esterno

- 74. Il CPT raccomanda di prendere provvedimenti particolari al fine di permettere alle persone che soggiornano presso il Centro "INAD" e nei due dormitori per richiedenti l'asilo di ricevere le visite di un avvocato, di un medico di propria scelta, di membri di un'ONG o di organizzazioni specializzate (Croce Rossa, ACNUR, ecc.) e, se del caso, di famigliari o congiunti stabilitisi in Svizzera.**

Cfr. il punto 82 relativo alla presa di posizione dell'Ufficio federale dei rifugiati concernente i punti 74-82.

6. Garanzie

b. gli "INAD"

- 77. Il CPT raccomanda di integrare nel progetto di legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri in corso di revisione le questioni relative alla base legale per il collocamento presso il Centro "Inad", come pure alle garanzie che vi dovrebbero essere associate.**

Presa di posizione dell'Ufficio federale degli stranieri (relativa ai punti 76 e 77)

Nel quadro del respingimento all'aeroporto, l'articolo 60 capoverso 3 del progetto di nuova legge sugli stranieri (LStr), prevede che la persona respinta può soffermarsi per quindici giorni al massimo entro la zona di transito onde preparare la sua partenza, sempreché non sia stata disposta nei suoi confronti la detenzione. In effetti, considerate le particolari condizioni vigenti in un aeroporto, è impossibile effettuare il respingimento immediato in uno Stato limitrofo. Inoltre, il progetto riserva le disposizioni sull'ammissione provvisoria come pure quelle sul deposito di una domanda d'asilo. La persona dichiarata inammissibile può circolare e telefonare liberamente nella la zona di transito come pure nel centro "inad". L'introduzione nella legge di disposizioni relative al diritto di consultare un consulente legale come pure un medico, è oggetto di esame nel quadro dei lavori della nuova legge sugli stranieri.

c. richiedenti l'asilo

- 79. Il CPT raccomanda di prendere misure efficaci al fine di garantire ai richiedenti l'asilo che soggiornano nella zona di transito dell'aeroporto internazionale di Zurigo-Kloten l'effettivo esercizio del diritto di consultare un consulente legale durante l'intera durata della procedura d'asilo.**

Presenza di posizione della Direzione degli affari sociali e di sicurezza del Canton Zurigo.

Il Canton Zurigo ha concluso un contratto di prestazione con la Croce Rossa svizzera con lo scopo di offrire consulenza di natura giuridica e sociale ai richiedenti l'asilo e agli INAD. Inoltre, tale contratto implica, segnatamente, una valutazione delle possibilità di successo e una prima informazione sulla procedura e sulle vie di ricorso, compresa la messa in contatto con un consulente legale qualificato. In veste di organizzazione non governativa e imparziale, la Croce Rossa svizzera offre tutte le garanzie in termini di obiettività e ponderazione. La presenza di un altro organo caritatevole nella zona di transito non è né necessaria né auspicata. L'assistenza, segnatamente da parte di un consulente legale è garantita in modo sufficiente.

d. Prigione n. 2

e. assistenza medica

- 81. Il CPT raccomanda che ogni "inad" e ogni richiedente l'asilo possa beneficiare di un esame medico al suo arrivo nella zona di transito; tale esame potrebbe essere effettuato da un medico o da un/a infermiere/a qualificato/a che rediga un rapporto all'attenzione del medico.**

Cfr. punto 82.

- 82. Il CPT raccomanda di prendere misure atte a garantire le visite regolari da parte di un/a infermiere/a presso il Centro "Inad" e i locali per richiedenti l'asilo.**

Presenza di posizione dell'Ufficio federale dei rifugiati (relativa ai punti 74-82)

La polizia aeroportuale consegna alle persone che hanno depositato una domanda d'asilo un promemoria. Tale promemoria, redatto nelle principali lingue dei Paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo, informa questi ultimi sullo svolgimento della procedura e sui loro diritti e doveri. Grazie ad esso, gli interessati potranno ottenere

informazioni relative ai loro diritti e alla possibilità di essere patrocinati da un avvocato. Inoltre, nel corso dell'audizione effettuata dalla polizia aeroportuale con l'aiuto di un interprete, i richiedenti saranno invitati a porre le loro domande relative al loro soggiorno nella zona di transito o al contenuto del promemoria. I richiedenti l'asilo ottengono quindi informazioni complete per quanto riguarda i loro diritti e doveri.

Dal mese di maggio 2001, la Croce Rossa svizzera (CRS), su mandato del Canton Zurigo, gestisce per sei giorni e mezzo alla settimana un ufficio di consulenza legale e di aiuto sociale presso il centro di transito dell'aeroporto di Zurigo-Kloten. In occasione della notifica della decisione di attribuzione, la polizia aeroportuale informa i richiedenti della possibilità di contattare l'ufficio di consulenza legale della CRS, fornendo loro una conferma scritta.

I rappresentanti della CRS forniscono ai richiedenti l'asilo e agli INAD informazioni imparziali. Inoltre, essi offrono loro consulenza anche in merito alla procedura, alle vie legali, al ricorso contro la decisione emanata come pure in merito al ritorno in caso di partenza ordinata d'ufficio. Il loro mandato consiste anche nell'offrire consulenza e nell'aiutare gli interessati qualora essi abbiano domande di natura psicologica, sociale e medica. Se necessario, i rappresentanti della CRS indicano loro gli avvocati qualificati e si mettono in contatto con dei consulenti spirituali. I richiedenti l'asilo possono consultare avvocati e medici nonché altre persone di loro scelta. D'intesa con la polizia aeroportuale, questi contatti hanno luogo in locali previsti a tal fine.

I richiedenti l'asilo e gli INAD possono ricorrere in ogni tempo ai servizi medici situati nell'aeroporto. Inoltre, se le cure mediche lo esigono, l'interessato sarà assistito da uno specialista o trasferito in un ospedale. All'aeroporto non sono effettuate visite mediche sistematiche, visto che i richiedenti autorizzati a entrare in Svizzera devono sottoporsi a una visita obbligatoria presso il centro di registrazione.

Durante la procedura d'asilo effettuata all'aeroporto, i richiedenti l'asilo hanno quindi la possibilità di beneficiare in ogni tempo della consulenza legale fornita da professionisti come pure di farsi patrocinare da un avvocato.

85. Il CPT raccomanda che presso la prigione n. 2, la distribuzione di alcuni tipi di farmaci, quali sedativi, sostanze psicotrope, retrovirali e anti tubercolari come pure il metadone sia effettuata dall'infermiera e che tutti i farmaci siano conservati in armadi chiusi a chiave.

Presenza di posizione della Direzione di giustizia e dell'interno del Canton Zurigo.

Se il personale medico qualificato fosse l'unico autorizzato a distribuire alcuni tipi di medicinali, il conseguente onere supplementare sarebbe difficilmente sopportabile, considerato che i medicinali devono essere distribuiti una parte presto al mattino o tardi la sera per 365 giorni all'anno. L'utilità di tale misura non sembra sufficiente. La direzione di giustizia e dell'interno del Canton Zurigo si

adopera a che nella prigione dell'aeroporto e in tutti gli istituti chiusi per cui è responsabile, sia promossa la formazione del personale garantendo un'educazione permanente da parte dei medici della prigione sulla conoscenza dei farmaci, la distribuzione dei medicinali prescritti su ordine medico e sulla conoscenza di determinati rischi inerenti alla conservazione dei farmaci. È previsto di migliorare la sicurezza concernente la conservazione dei farmaci secondo le raccomandazioni del rapporto. Il servizio medico dispone già di armadi chiusi a chiave; gli uffici di sorveglianza ne saranno presto equipaggiati.

7. Prigione centrale a Friburgo

88. Il CPT raccomanda di prendere misure volte a organizzare un programma d'attività che comprenda, oltre all'attività all'aria aperta, l'accesso a una zona soggiorno, alla radio/televisione, a giornali/riviste, come pure ad altre forme di attività di ricreazione adeguate (ad esempio, giochi di società, ping-pong). Le attività da proporre dovrebbero essere tanto più variate quanto più lungo è il periodo di detenzione.

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Nonostante i detenuti "LMC" (legge sulle misure coercitive) abbiano la possibilità di praticare esercizi all'aria aperta ogni giorno, il più delle volte si rifiutano di recarsi nel cortile destinato alle passeggiate.

L'attrezzo per sviluppare la muscolatura, messo a disposizione dei detenuti, è stato distrutto in breve tempo, poiché era stato utilizzato in modo scorretto. Inoltre, l'utilizzo di questo attrezzo disturbava i detenuti negli altri settori. Per ovviare alla mancanza di esercizio fisico, sarebbe sicuramente opportuno creare un'aula di ginnastica e una sala per l'allenamento muscolare a favore di tutti i detenuti. Tuttavia, la creazione di tali spazi avrebbe come conseguenza il potenziamento dell'effettivo incaricato di garantire la necessaria sorveglianza.

Occorre inoltre osservare che i detenuti LMC non sono particolarmente motivati a lavorare: nonostante sia loro offerta la possibilità di lavorare regolarmente nel laboratorio situato nel vagone del treno, essi non si dimostrano troppo interessati a questo tipo di attività.

Se è vero che la durata massima della detenzione in vista dell'allontanamento è di 9 mesi, è altresì vero che il periodo medio di detenzione in questo settore è molto più corto. Nel 2000, 77 detenuti hanno scontato 1'436 giorni di detenzione in regime LMC, ciò equivale, in media, a un soggiorno di 18,6 giorni per detenuto. Vista questa durata relativamente corta, l'assenza di un vero e proprio programma di attività non può quindi essere considerato una lacuna grave. Tuttavia, saranno intrapresi sforzi tesi ad ampliare ulteriormente l'offerta di attività come pure di libri/riviste messi a disposizione dei detenuti.

C. Stabilimenti penitenziari

2. Condizioni di detenzione

a. Prigione centrale a Friburgo

94. Il CPT raccomanda di alloggiare i prevenuti preferibilmente al 1° piano dello stabilimento in attesa dei lavori di rinnovamento che interessano il pianterreno.

Preso di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Rileviamo con soddisfazione che il CPT ha giudicato "buone, se non molto buone" le condizioni materiali di detenzione al 1° e al 2° piano della Prigione centrale. Per quanto concerne le celle situate al pianterreno, esse saranno rinnovate entro il 2003 e offriranno le stesse condizioni delle celle rinnovate in precedenza.

Le celle situate al pianterreno sono sicuramente meno luminose di quelle dei piani superiori, tuttavia, dispongono delle stesse infrastrutture di queste ultime, ovvero di un letto, un tavolo, una sedia, di acqua calda e fredda, di un WC, di un citofono e di una radio. Per ragioni pratiche (le celle si trovano vicino ai locali di guardia), conviene continuare a utilizzarle fino all'inizio dei lavori di rinnovamento. Inoltre, talvolta, al fine di evitare il rischio di collusioni, si è costretti a collocare i detenuti su differenti piani. Ciononostante, teniamo conto della raccomandazione del CPT e, a partire da questo momento, utilizzeremo prevalentemente le celle dei piani superiori.

95. Il CPT raccomanda alle autorità del Canton Friburgo di intensificare gli sforzi tesi a offrire ai detenuti dello stabilimento un vero e proprio programma d'attività. Particolare attenzione dovrebbe essere accordata ai detenuti minorenni.

Preso di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Come indicato nelle nostre osservazioni del 30 aprile scorso, sono già stati intrapresi degli sforzi, nella misura in cui è stato concluso un contratto con un'azienda per la lavorazione delle parti metalliche destinate alla costruzione. Detta azienda si è dichiarata molto soddisfatta e, conseguentemente, intendiamo portare avanti questa collaborazione. Nel frattempo, è stato altresì stipulato un secondo contratto con un'altra azienda, al fine di sviluppare le attività nel laboratorio in modo graduale.

Tuttavia, contrariamente a quanto accade per i condannati, non si può obbligare i prevenuti a lavorare. Spesso preferiscono rimanere nelle loro celle.

Per quanto concerne i condannati, è ben vero che la Prigione centrale ne contava circa 50% in occasione della visita del CPT, ovvero dodici detenuti/e. Occorre tuttavia segnalare che soltanto sei detenuti/e stavano scontando una pena senza condizionale di breve durata (1 x 15 giorni; 2 x 11 giorni; 1 x 3 mesi; 1 x 14 giorni e 1 x 25 giorni). Gli altri condannati scontavano le loro pene in regime di semiprigionia o di semilibertà. Di conseguenza, l'assenza di un vero e proprio programma d'attività rappresenta soltanto in minima misura uno svantaggio per queste persone, segnatamente durante il fine settimana.

Siamo altresì dell'avviso che uno stabilimento destinato alla detenzione preventiva debba offrire un minimo di attività fisica, culturale e/o ludica. Un primo passo in questa direzione consisterebbe eventualmente nell'adibire un locale ad aula per la ginnastica/allenamento muscolare, misura questa che necessiterebbe, tuttavia, di un organico più consistente (cfr. punto 88). In generale, valuteremo, tutte le possibilità che possiamo offrire secondo i mezzi a nostra disposizione, e ci adopereremo per promuovere le attività destinate ai prevenuti.

Per quanto riguarda i minorenni, occorre evidenziare che il loro soggiorno presso la Prigione centrale è, di norma, molto breve. Nella misura del possibile, il giudice dei minori colloca molto rapidamente i giovani in case appropriate. Di conseguenza, è difficile proporre un programma completo di studi, attività sportive, formazione professionale, tempo libero e altre attività motivanti. Tuttavia, valuteremo tutte le misure possibili per migliorare anche la situazione dei minorenni.

96. Il CPT raccomanda alla direzione dello stabilimento di intensificare gli sforzi al fine di porre rimedio alla situazione di isolamento di fatto nella quale si trovava l'unica detenuta dello stabilimento in occasione della sua visita.

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

La detenuta in questione è stata incarcerata presso la Prigione centrale il 1° marzo 2000. Condannata il 14 settembre 2000 a una pena di 4 anni di reclusione, il 14 dicembre 2000 la detenuta ha ottenuto la libertà condizionale e attualmente si trova in stato di libertà. La sentenza del 14 settembre 2000 è stata impugnata con ricorso, tuttora pendente. Nel corso del suo soggiorno presso la Prigione centrale, la detenuta ha rifiutato di essere trasferita in un penitenziario che le avrebbe permesso di scontare la sua pena in modo anticipato. Ciò è deplorabile, visto che il penitenziario previsto dispone di un laboratorio fotografico, nel quale la detenuta avrebbe potuto esercitare la sua professione. Inoltre, riteniamo che il termine "isolamento" non si addica alla situazione in questione. In effetti, la detenuta ha potuto beneficiare di visite da parte del servizio sociale, di cappellani, di medici ecc.

come pure della presenza regolare di altre detenute sin dal primo giorno della sua carcerazione.

97. Il CPT invita le autorità del Canton Friburgo a valutare la possibilità di offrire ai detenuti dello stabilimento un'attività all'aria aperta.

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Conformemente ai desideri del CPT, valuteremo la possibilità di offrire attività sportive nel cortile destinato alle passeggiate. Tali attività dovranno tuttavia essere conciliabili con le esigenze in materia di sicurezza dello stabilimento.

b. Stabilimento penitenziario a San Gallo

98. Le autorità competenti sono invitate a porre rimedio alle lacune constatate nella cella di sicurezza situata al secondo piano dello stabilimento penitenziario del Canton San Gallo (assenza di finestre, aerazione insufficiente).

Cfr. punto 103 qui dappresso.

101. Il CPT raccomanda alle autorità del Canton San Gallo di prendere le misure necessarie a che :

- **i contatti tra un prevenuto e le altre persone siano limitati soltanto in casi eccezionali e unicamente in funzione delle necessità del caso;**
- **la decisione di imporre limitazioni sia riesaminata a intervalli regolari e che quest'ultima possa essere impugnata di fronte a un organo indipendente;**
- **i motivi di una tale decisione o del suo rinnovamento siano trasmesse per iscritto e che il detenuto ne sia informato, eccetto quando vi si oppongono le esigenze dell'inchiesta;**
- **in tutti i casi in cui un prevenuto colpito da decisione di limitazione di contatti con altre persone, o un addetto alla sorveglianza agente in nome del detenuto, richiede l'intervento di un medico, quest'ultimo sia chiamato senza indugio al fine di esaminare il detenuto. Le conclusioni dell'esame medico, che comprendono un giudizio sullo stato fisico e mentale del detenuto, come pure, se necessario, le conseguenze prevedibili derivanti dal collocamento in regime di isolamento, dovrebbero essere verbalizzate e trasmesse alle autorità competenti.**

Cfr. il punto 103 qui dappresso.

102. Il CPT raccomanda alle autorità del Canton San Gallo di adoperarsi per creare un programma d'attività soddisfacente (lavoro, insegnamento, e sport) a vantaggio dei detenuti presso lo stabilimento penitenziario cantonale. L'obiettivo dovrebbe essere di assicurare ai detenuti un lasso di tempo adeguato della giornata trascorso fuori dalla cella a svolgere attività motivanti e variate.

Cfr. il punto 103 qui dappresso.

103. Il CPT raccomanda alle autorità del Canton San Gallo di prendere immediatamente delle misure al fine di garantire:

- **che tutti i detenuti possano beneficiare di almeno un'ora di passeggiata all'aria aperta al giorno;**
- **che le attuali istruzioni relative al modo preciso in cui si deve svolgere l'attività all'aria aperta siano abolite.**

Presenza di posizione del Dipartimento di giustizia e di polizia del Canton San Gallo (inerente al numero 98 segg.)

La cella di sicurezza dello stabilimento penitenziario (Untersuchungsgefängnis) cantonale è destinata unicamente ai prigionieri riluttanti per soggiorni di breve durata. Gli articoli 45 segg. dell'ordinanza sugli stabilimenti penitenziari e gli stabilimenti di esecuzione 1 (Verordnung über die Gefängnisse und Vollzugsanstalten 1; qui dappresso OPr; sGS 962.14) fungono da base per i soggiorni in questa cella e permettono di collocare i detenuti in questione in una cella speciale. Tale misura di sicurezza particolare è applicata nel caso in cui emergano rischi di uso della violenza contro sé stessi, altri o le cose. Una guardia (Gefangenenbetreuer) non può ordinare il trasferimento in una di queste celle; egli è competente unicamente per i casi urgenti. Ai sensi dell'articolo 284 capoverso 2 della legge sulla procedura penale (Strafprozessgesetz; qui dappresso LPrP), è possibile impugnare con ricorso una decisione di misura di sicurezza presso il Dipartimento di giustizia e polizia, come pure la decisione di quest'ultimo presso il tribunale amministrativo del Canton San Gallo. Per tale motivo, non ci sembra necessario integrare nell'OPr le prescrizioni dettagliate in merito all'uso della cella di sicurezza. Per i prigionieri riluttanti, è già a disposizione una piccola unità disciplinare moderna presso la prigione regionale di Altstätten.

Allorquando un detenuto presenta problemi di salute che potrebbero eventualmente aver causato l'uso della violenza, il medico della prigione è consultato sistematicamente. Su richiesta di quest'ultimo, il prigioniero può essere trasferito provvisoriamente in un ospedale o in una clinica psichiatrica dove continuerà la sua detenzione (art. 131 cpv. 2 LPrP; cfr. anche il numero 117 qui dappresso).

Ai sensi dell'articolo 131 capoverso 1 della LPrP, la libertà di una persona in detenzione provvisoria può essere limitata unicamente nella misura in cui è richiesto dallo scopo dell'istruzione, dalla sicurezza del personale e del pubblico, come pure dall'ordine dello stabilimento. Il giudice istruttore determina le attenuanti dell'esecuzione e i contatti con i terzi compatibili con l'obiettivo dell'istruzione. Egli non è vincolato da istruzioni del Dipartimento di giustizia e polizia incaricato della sorveglianza degli stabilimenti penitenziari. In futuro, per motivi legati alla struttura architettonica dello stabilimento penitenziario cantonale, non sarà nemmeno più possibile organizzare attività comuni. Tuttavia, si continuerà a fare in modo che le persone in detenzione provvisoria siano collocate presso questo penitenziario soltanto quando lo richiede l'istruzione (rischio di collusioni, interrogatori serrati da parte del giudice istruttore, e dalla polizia); anche in futuro queste persone dovranno

essere collocate il più presto possibile in uno stabilimento penitenziario che offra le migliori condizioni in termini di attività (prigione regionale di Altstätten, prigione distrettuale del Canton San Gallo). I contatti con l'esterno sono altresì determinati in larga misura dal giudice istruttore. È possibile impugnare con ricorso le decisioni di quest'ultimo o di ricorrere per denegata giustizia presso la Camera d'accusa (istanza indipendente). Nel caso in cui la detenzione provvisoria si prolunga (per più di un mese), il prevenuto indigente può domandare, ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3 lettera c della LPrP, l'autorizzazione di essere patrocinato da un avvocato ordinato d'ufficio incaricato di difendere i diritti del suo mandante.

Come già precedentemente indicato all'attenzione del CPT, ci adoperiamo, di concerto con il comando di polizia, per garantire la passeggiata quotidiana, anche durante il fine settimana e i giorni festivi, e ciò nonostante il fatto che il personale a disposizione sia limitato. Stiamo altresì adeguando l'ordine delle passeggiate ai criteri e ai bisogni di oggi. Il 5 giugno 2001, in relazione alla recente giurisprudenza del Tribunale federale, abbiamo invitato le direzioni degli stabilimenti penitenziari di vegliare a che i detenuti possano beneficiare, se possibile, di un'ora d'attività all'aria aperta al giorno, a partire dal momento della privazione della libertà, nei casi in cui la situazione lo permette.

104. Il CPT si rallegra degli sforzi compiuti dalle autorità per migliorare la condizione dei detenuti presso lo stabilimento penitenziario del Canton San Gallo. Tuttavia, la struttura architettonica e l'infrastruttura generale obsolete di questo stabilimento renderebbero molto difficile la creazione di un regime penitenziario moderno. Il CPT è dell'avviso che, a lungo termine, il trasferimento in locali penitenziari più adeguati faciliterà la creazione di tale regime. Il CPT desidera ricevere i commenti delle autorità svizzere in merito a tale questione.

Presenza di posizione del Dipartimento di giustizia e di polizia del Canton San Gallo.

Il Canton San Gallo ha intrapreso e persegue gli sforzi per sviluppare un regime di detenzione sicuro e rispettoso della dignità umana. Infatti, la prigione distrettuale del Canton San Gallo è stata completamente rinnovata con un ingente onere in termini finanziari. Nel quadro dei crediti accordati dal Parlamento, sono in corso miglioramenti a livello architettonico presso le prigioni distrettuali e presso il carcere preventivo cantonale. Il 28 novembre 1999, la popolazione del Canton San Gallo ha accettato la costruzione di una nuova prigione regionale ad Altstätten. I lavori di costruzione sono in corso. L'entrata in funzione del nuovo stabilimento è prevista per la fine del 2002. Il Canton San Gallo disporrà di una prigione regionale moderna con 44 posti e locali comuni (zone soggiorno e di lavoro) il cui servizio sarà garantito 24 ore su 24 da parte di sorveglianti civili. L'apertura della prigione regionale di Altstätten permetterà di chiudere alcune piccole prigioni distrettuali che avrebbero necessitato di ammodernamenti.

Presa di posizione dell'Ufficio federale di giustizia.

La Confederazione promuove la costruzione del carcere distrettuale di Altstätten tramite un sussidio pari a circa 1,2 milioni di franchi, di cui una prima parte è già stata assegnata alla fine del 2000. L'entrata in funzione della nuova prigione permetterà di rispondere alla raccomandazione del CPT.

3. Servizi sanitari

109 Il CPT raccomanda alle autorità del Canton Friburgo di avviare un esame completo del servizio medico della Prigione centrale, alla luce dei commenti summenzionati e dei principi generali relativi ai "Services de santé dans les prisons", come definiti nel 3° rapporto generale concernente le attività del Comitato (cfr. CPT/Inf (93) 12, paragrafi 30-77).

In particolare, il Comitato raccomanda di prendere misure a che:

- **ogni detenuto in entrata possa beneficiare di un controllo medico sistematico;**
- **sia tenuto un dossier medico per ogni detenuto;**
- **lo stabilimento preveda la creazione di un posto come infermiere/a a metà tempo.**

Presa di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Prendiamo atto delle osservazioni formulate nei paragrafi 106-108 come pure delle raccomandazioni contenute nel paragrafo 109 (precisando che la consultazione medica di giovedì dura altresì tre ore e non tutta la giornata).

In generale, intendiamo sottolineare che la situazione inerente ai servizi sanitari è nettamente migliorata dal mese di giugno 2000, data in cui è stato assunto un nuovo medico. Da allora, i medici assicurano un turno ogni 15 giorni garantendo così una perfetta continuità dell'assistenza medica. Per evitare di cercare sostituti, i due medici s'impegnano a organizzare le loro vacanze in modo alternato.

Al fine di esaminare le questioni sollevate in occasione del primo resoconto (dichiarazioni del capo della delegazione del CPT in occasione della seduta del 15 febbraio 2001 a Berna), un gruppo di lavoro, composto dal capo del servizio del Dipartimento di polizia, dal direttore della Prigione centrale e dal suo sostituto come pure dai due medici di prigione, si è riunito per la prima volta il 28 giugno 2001. Questo gruppo di lavoro riconosce l'utilità delle raccomandazioni del CPT, segnatamente per quanto riguarda la visita medica d'entrata e la professionalità del servizio infermieristico. Tuttavia, il gruppo summenzionato constata che la

concretizzazione di tali raccomandazioni implicherà una nuova organizzazione del sistema medico della Prigione centrale. A corto termine, tali misure non sono affatto contemplabili, considerato, in particolare, il bilancio finanziario del Canton Friburgo.

Considerate le raccomandazioni dettagliate formulate nel paragrafo 109 del rapporto del CPT, il gruppo di lavoro si riunirà prossimamente per valutare le possibilità di introdurre le misure immediate raccomandate dal CPT. A medio termine, questo gruppo di lavoro esaminerà altresì in modo approfondito, il servizio medico della Prigione centrale alla luce dei principi generali concernenti i "Services de santé dans les prisons".

110. Il CPT reitera alle autorità del Canton San Gallo le medesime raccomandazioni di quelle formulate all'attenzione della Prigione centrale del Canton Friburgo inerenti all'esame d'entrata sistematico, alla tenuta di un dossier medico individuale e alla visita giornaliera di un/una infermiere/a presso lo stabilimento penitenziario del Canton San Gallo.

Inoltre, raccomanda alle autorità del Canton San Gallo di garantire la presenza di un medico nello stabilimento almeno una volta alla settimana; tale medico sarebbe responsabile del servizio medico.

Presenza di posizione del Dipartimento di giustizia e di polizia del Canton San Gallo.

In seguito alla giurisprudenza del Tribunale federale, riteniamo che l'esame medico d'entrata debba essere effettuato soltanto su espressa richiesta del detenuto. Siffatto esame d'entrata obbligatorio non è necessario e, finora, non ha causato nessuna difficoltà. Al momento dell'arresto o del collocamento in cella (Einbringung), il giudice istruttore o la polizia chiedono sistematicamente al detenuto se ha bisogno di un medico; se il detenuto risponde in modo affermativo, il medico della prigione deve sottoporlo a una visita medica. Egli tiene il dossier medico del detenuto; se prescrive dei farmaci o altro, i guardiani inseriscono le istruzioni nella scheda del prigioniero e fanno sì che siano seguite (cfr. art. 5 cpv. 2 OPr). I guardiani devono informare immediatamente il medico della prigione se il detenuto desidera la sua visita e spetta al medico valutare l'urgenza di tale visita. Al momento, i medici interessati non hanno ritenuto necessario, considerata la dimensione degli stabilimenti penitenziari del Canton San Gallo e dei loro differenti tassi di occupazione, effettuare visite al di fuori di quelle auspiccate dai detenuti. Inoltre, una visita medica sistematica, a nostro avviso, comprometterebbe il diritto all'autodeterminazione del detenuto.

4. Altre questioni

a. personale

- 111. Il CPT raccomanda alle autorità del Canton Friburgo di prendere misure volte ad aumentare l'effettivo della Prigione centrale, segnatamente il personale in possesso di una formazione adeguata, capace di mettere in pratica un programma d'attività consono a ogni categoria di detenuti.**

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Considerati i numerosi compiti che il personale è chiamato ad adempiere e soprattutto le molteplici categorie di detenuti/e che soggiornano presso questa prigione, siamo coscienti del fatto che la Prigione centrale dispone di un organico relativamente poco numeroso. Da più anni, tuttavia, la Prigione centrale, durante alcuni periodi, ha "beneficiato" di un tasso d'occupazione basso, se non molto basso. In occasione della visita del CPT, la prigione ospitava 27 detenuti, ma la sua capacità è di 83 posti. Come già rilevato nelle precedenti osservazioni all'attenzione del CPT, dovrebbero essere prese misure adeguate nel caso il numero dei/delle detenuti/e subisse nuovamente un'impennata.

- 112. Il CPT raccomanda alle autorità del Canton San Gallo di prendere immediatamente tutte le misure necessarie per garantire la presenza permanente del personale (sia di giorno che di notte) in tutti gli stabilimenti in cui si trovano le persone private della loro libertà.**

Presenza di posizione del Dipartimento di giustizia e di polizia del Canton San Gallo.

Ci riferiamo alla nostra lettera del 27 aprile 2001, in cui confermiamo che la sorveglianza dei detenuti durante la notte è garantita da funzionari di polizia. Una presenza più massiccia di guardie civili implicherebbe la creazione di posti supplementari. In seguito a una mozione parlamentare, tale questione è attualmente oggetto di una discussione di fondo al Parlamento del Canton San Gallo. Tuttavia, non sarà facile ottenere l'approvazione del Parlamento per creare i posti supplementari e per ottenere i fondi a favore dei penitenziari. Ciononostante, è prevista la creazione di undici posti presso la prigione regionale di Altstätten.

b. disciplina e isolamento per motivi di sicurezza

113. Il CPT raccomanda di abolire il divieto di passeggiata previsto durante i primi due giorni di presenza nella cella disciplinare presso la Prigione centrale del Canton Friburgo.

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Valuteremo la questione relativa all'abolizione del divieto di fare le passeggiate. Tale abolizione avrebbe come conseguenza la modifica dell'articolo 53 capoverso 4 del regolamento della Prigione centrale.

114. Illuminazione, ventilazione e mobilia della cella forte ("cellule forte")

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Nel quadro dei lavori di riparazione e di rinnovamento che saranno avviati nel 2002, sarà data la priorità all'installazione degli impianti in questione.

115. Il CPT raccomanda alle autorità del Canton Friburgo di prendere le misure a che :

- **il detenuto colpito da decisione di misura di sicurezza speciale, sia informato per iscritto sui motivi della misura presa nei suoi confronti (fatte salve le informazioni che, per motivi di sicurezza, non è opportuno comunicare all'interessato);**
- **il detenuto abbia la possibilità di esprimere il suo giudizio in merito alla questione;**
- **il detenuto possa contestare la misura di fronte a un'autorità adeguata.**

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Le misure di sicurezza speciali previste all'articolo 25 del regolamento della Prigione centrale interessano soprattutto gli alcolisti, le persone depresse o violente (ad es. in seguito a un arresto difficile). Occorre sottolineare che tali misure non hanno

carattere punitivo, bensì servono innanzitutto a proteggere gli interessati da sé stessi o terzi.

Le celle di sicurezza sono identiche alle altre, con la sola differenza che dispongono di una porta supplementare. Di conseguenza, il collocamento in una cella di sicurezza non richiede alcuna modifica del regime di detenzione.

Il cambiamento periodico della cella (art. 25 cpv. 2 lettera c del regolamento), è una misura che interessa i detenuti che presentano un alto rischio di evasione. Essa non comporta alcuna modifica del regime di detenzione rispetto agli altri detenuti.

Mentre i casi summenzionati, a nostro avviso, non richiedono una modifica del sistema attuale, le misure quali il ritiro di oggetti d'utilità quotidiana e di elementi degli impianti (art. 25 cpv. 2 lett. a) e, nel quadro delle misure di sicurezza speciali, il collocamento in una cella forte, implicano una modifica del regime di detenzione. Occorre quindi valutare l'introduzione delle procedure formali proposte dal CPT.

116. Il CPT desidera sapere se presso gli stabilimenti penitenziari del Canton San Gallo la sanzione disciplinare è comunicata per iscritto al detenuto e se quest'ultimo può impugnare la decisione presso un'istanza superiore. Inoltre, il CPT raccomanda agli stabilimenti penitenziari del Canton San Gallo di tenere un registro disciplinare.

In aggiunta, il CPT raccomanda di abolire la misura di sicurezza, prevista dall'ordinanza cantonale sugli stabilimenti penitenziari, che implica la privazione dell'attività all'aria aperta.

Presenza di posizione del Dipartimento di giustizia e di polizia del Canton San Gallo.

Ai sensi dell'articolo 284 della legge sulla procedura penale (LPrP), le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege; qui dappresso LGA) si applicano in modo complementare in materia di diritto disciplinare. In virtù dell'articolo 25 capoverso 2 della LGA, le decisioni devono essere notificate per iscritto, salvo in casi urgenti. In questi casi, le persone interessate hanno cinque giorni a loro disposizione per richiedere la notifica scritta della misura (articolo 25 capoverso 3, LGA). È possibile impugnare con ricorso le decisioni disciplinari presso il Dipartimento di giustizia e di polizia. La decisione del Dipartimento può essere contestata di fronte al tribunale amministrativo del Canton San Gallo. Benché sia raro che vengano ordinate decisioni disciplinari presso lo stabilimento penitenziario del Canton San Gallo, iscriviamo, conformemente al suggerimento del CPT, tali decisioni in un apposito registro.

Nel caso in cui vi sono elementi concreti che lasciano presumere un maggior rischio di evasione o di uso della violenza nei confronti di terzi, segnatamente delle guardie, è applicata la limitazione temporanea del diritto alla passeggiata come misura di sicurezza speciale. La salvaguardia dei collaboratori che lavorano nelle prigioni e della collettività contro i detenuti molto pericolosi prevale sull'interesse di questi ultimi

a un esercizio illimitato del diritto alla passeggiata. La protezione contro un'applicazione abusiva della disposizione è garantita dalle relative vie ricorsuali.

117. Il CPT raccomanda di fare appello a un medico e di seguire le sue istruzioni nel caso in cui un detenuto è – o diventa – molto irrequieto. Inoltre, occorrerebbe tenere un registro specifico concernente l'utilizzo delle celle di riposo ("cellules de détente").

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Quando un detenuto è irrequieto, la Prigione centrale fa automaticamente appello a un medico della prigione o a uno psichiatra di servizio che conferma, se del caso, il collocamento in una cella di riposo. Tali collocamenti sono iscritti nel giornale della prigione. La raccomandazione secondo cui occorrerebbe tenere un registro specifico concernente l'utilizzo di tale celle è del tutto contemplabile.

118. Il CPT raccomanda di emendare, alla luce dei commenti al paragrafo 118, l'articolo 23, capoverso 1, dell'ordinanza sulla gestione e la direzione degli stabilimenti di esecuzione delle pene e della carcerazione preventiva del Canton Zugo.

Presenza di posizione della Direzione di sicurezza del Canton Zugo.

In questi ultimi dieci anni, lo stabilimento penitenziario di Zugo non ha applicato misure disciplinari che comportano la detenzione in una cella oscura (« Dunkelarrest ») o porzioni ridotte di cibo (« schmale Kost »). D'altro canto, tali misure disciplinari non erano più applicate nemmeno quando era in vigore il vecchio regolamento interno (Hausordnung) del 26 febbraio 1993.

Conformemente al nuovo regolamento interno del 16 giugno 2000, gli articoli 27 e 31 prevedono unicamente le seguenti misure disciplinari in caso di violazione delle disposizioni legali o di inottemperanza del regolamento interno:

- ammonimento (Verweis)
- avvertimento (Verwarnung)
- privazione della radio, televisione e di giornali/riviste
- privazione di oggetti personali
- divieto di visita
- arresto in cella per un massimo di dieci giorni
- arresto in cella disciplinare per un massimo di dieci giorni.

È possibile ordinare contemporaneamente più misure disciplinari (art. 27 e 31 cpv. 3)

La cella disciplinare menzionata nel regolamento interno è una cella di sicurezza (Sicherheitszelle). Nel nuovo stabilimento penitenziario del Canton Zugo, ancora in costruzione, sono state create celle di sicurezza dotate di mezzi volti a impedire atti di vandalismo, danni o l'uso della violenza da parte dei detenuti su sé stessi. Le finestre di queste celle, che danno sul giardino, lasciano quindi penetrare una luce che permette di leggere, durante il giorno, un giornale senza ricorrere alla luce artificiale.

Il cibo è uguale per tutti i detenuti, compresi quelli colpiti da una misura disciplinare. Per contro, le restrizioni possono interessare il consumo di sigarette, o, in caso di costante minaccia corporale, la durata della passeggiata quotidiana. Le celle di sicurezza non dispongono né di una radio né della televisione.

Dall'autunno del 2000, l'ordinanza in vigore, che risale al 2 aprile 1963, è oggetto di una revisione approfondita nel quadro della revisione totale della legislazione relativa all'esecuzione delle misure e delle pene privative della libertà, al patronato e allo stabilimento penitenziario di Zugo. Conformemente alla prassi in corso da più anni e alle disposizioni del regolamento interno, le misure disciplinari criticate dal CPT non saranno più contemplate dalla versione riveduta.

c. contatti con l'esterno

119. Il CPT invita le autorità del Canton San Gallo ad accordare a tutti i detenuti il diritto a un'ora di visita per settimana sin dal loro arrivo nello stabilimento penitenziario.

Presenza di posizione del Dipartimento di giustizia e di polizia del Canton San Gallo.

Il detenuto gode già, nei limiti del possibile, del diritto a un'ora di visita per settimana a partire dall'avvio dell'istruzione. All'inizio, tuttavia può accadere che per motivi legati all'effettivo occorre limitare le visite che necessitano una sorveglianza diretta.

120. Il CPT raccomanda alle autorità del Canton San Gallo di rivedere la questione riguardante l'accesso al telefono per i detenuti.

Presenza di posizione del Dipartimento di giustizia e di polizia del Canton San Gallo.

Ribadiamo la nostra posizione secondo la quale l'uso del telefono è permesso soltanto in casi eccezionali, salvo a rimettere in questione lo scopo della detenzione provvisoria. In effetti, un accesso meno restrittivo rimetterebbe in questione tale scopo. In termini di lavoro e di spese ragionevoli, non è possibile controllare le

conversazioni telefoniche dei numerosi detenuti stranieri. Inoltre, sarebbe quasi impossibile per un interprete che non conosce tutti i dettagli relativi al caso di individuare le informazioni in codice utilizzate come tentativi di collusione e di impedirli.

d. informazione dei detenuti e controllo esterno

121. Il CPT raccomanda al Canton Friburgo e al Canton San Gallo di istituire degli organi d'ispezione dei luoghi di detenzione che rispondano ai criteri del CPT.

Presenza di posizione del Dipartimento di giustizia e polizia del Canton San Gallo.

Accettiamo il suggerimento del CPT secondo cui, in futuro, occorre effettuare delle ispezioni regolari nelle prigioni. Il Dipartimento di giustizia e di polizia è l'organo competente per eccellenza, visto che è incaricato della sorveglianza degli stabilimenti penitenziari. Il Parlamento, e la sua commissione parlamentare incaricata dell'amministrazione della giustizia, rappresenta l'autorità superiore in materia.

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, di polizia e degli affari militari del Canton Friburgo.

Per quanto concerne le prigioni distrettuali, le ispezioni regolari e non annunciate sono effettuate dal Direttore della Prigione centrale. In merito alla creazione di un nuovo organo d'ispezione indipendente, sarebbe opportuno coordinare questa questione a livello intercantonale (ad esempio nel quadro del concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e nel Ticino).

122. Occorrerebbe consentire un ulteriore sforzo per risolvere il problema, tuttora esistente, concernente il trasferimento dei detenuti dallo stabilimento della polizia verso il cortile destinato alle passeggiate della Prigione provvisoria della polizia del Canton Zurigo.

Presenza di posizione della Direzione degli affari sociali e di sicurezza del Canton Zurigo.

Il trasferimento dei detenuti dalla prigione della polizia verso il cortile destinato alle passeggiate della prigione provvisoria della polizia è effettuato in una zona che appartiene alla polizia (Polizeiareal). La breve esposizione dei detenuti agli occhi del pubblico (il contatto visivo è in parte possibile dalla Zeughausstrasse/Kasernenwiese) è considerata un elemento di disturbo.

Considerata la configurazione urbana e i suoi limiti, gli interventi architettonici non permetterebbero di eliminare completamente tale contatto indesiderato. Si stanno esaminando delle soluzioni atte a ostruire la vista (ad es. le pareti amovibili).

123. Per quanto riguarda la Prigione regionale di Berna, il CPT invita le autorità del Canton Berna a tradurre in realtà la raccomandazione del CPT relativa all'esame medico sistematico al momento dell'ammissione.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

La presa di posizione dettagliata del 30 aprile 2001 (*trasmessa al CPT l'8 maggio 2001*) è confermata: la prigione regionale a Berna non dispone di alcun servizio medico permanente. Tuttavia, detta prigione dispone di un servizio sanitario ben equipaggiato, gestito da un personale qualificato, che, in caso di carcerazione, è in grado di adottare le misure necessarie a livello medico.

Il medico interviene se lo richiede lo stato di salute della persona incarcerata, e, se necessario, quest'ultima può essere trasferita, passando per l'entrata del pronto soccorso, nella sezione carceraria dell'Inselspital a Berna.

Nella prigione regionale a Berna, oltre al servizio sanitario, anche i medici dell'Inselspital a Berna offrono consulenza medica (due mezzegornate alla settimana). Per quanto riguarda le cure psichiatriche di base, i detenuti possono beneficiare dell'aiuto di psichiatri durante tre mezzegornate per settimana. Anche in questo contesto il servizio di pronto soccorso è assicurato.

124. Il CPT raccomanda alle autorità federali di inviare una circolare a tutti i Cantoni che rammenti l'obbligo di concedere a tutti detenuti (compresi quelli colpiti da decisione di isolamento in cella disciplinare o di sicurezza) almeno un'ora di attività all'aperto durante il giorno.

Per quanto riguarda il diritto all'attività all'aperto, occorre precisare che la decisione del Tribunale federale 122 I 222, menzionata al punto 124 del rapporto del CPT, riguarda, segnatamente, le esigenze minime contemplate dal diritto federale relative all'esecuzione della detenzione amministrativa. Il regime di tale detenzione deve, in linea di principio, differenziarsi da quello applicato per i detenuti in custodia cautelare o per le persone che stanno scontando una pena (DTF 122 I 226). Tuttavia, il Consiglio federale evidenzia che, alla stregua di quanto fatto nel 1997, tale raccomandazione è stata comunicata ai Cantoni mediante circolare.

D. Casa di educazione per giovani a Prêles

2. Maltrattamenti

131. Il CPT desidera essere a conoscenza delle conseguenze giudiziarie previste per l'incidente menzionato ai paragrafi 130 e 131 (fuga di quattro adolescenti), e ricevere copia delle fotografie che riportano le lesioni subite dai minori.

Inoltre, desidera essere informato su:

- **le ragioni per cui la direzione della casa di educazione non ha sottoposto i quattro interessati a un esame medico al momento del loro ritorno;**
- **i risultati di tutte le inchieste amministrative che sarebbero state condotte dalle autorità del Canton Berna e/o dalle autorità di sorveglianza in seguito a questo incidente.**

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

In seguito all'inoltro della querela penale contro i principali giovani autori, è stata avviata una procedura penale presso la magistratura dei minorenni (Jugend-anwaltschaft) competente. Gli avvenimenti legati alla fuga e al ritorno dei giovani presso la casa di educazione sono stati (sono) quindi oggetto di istruzione penale. Gli organi di perseguimento penale (polizia e tribunale) devono attenersi al principio di officialità. Di conseguenza, da un lato, deve essere fatta luce sugli atti passibili di pena, e, dall'altro, la procedura deve essere estesa a tutti gli altri eventuali atti punibili e agli altri eventuali coautori o autori secondari.

- Finora, né i giovani interessati, né i loro avvocati hanno presentato una denuncia.
- La direzione della casa di educazione a Prêles ha informato i giovani interessati delle loro possibilità di ricorso, e del loro diritto di consultare un medico. Nessun giovane ha chiesto di esercitare il suo diritto.
- Né i responsabili della casa di educazione a Prêles, né la polizia sono in possesso di fotografie che riportano le lesioni corporali subite dai minori in occasione degli eventi summenzionati.
- La legge bernese sul personale (bernische Personalgesetz) prevede una procedura disciplinare contro i funzionari che hanno violato i loro obblighi di servizio. Eccezion fatta per l'ammonizione come misura disciplinare, sono applicabili tutte le misure previste dal diritto sul personale, quali la sospensione della funzione con o senza conseguenze salariali, il trasferimento in un altro posto in seno all'unità o in un'altra unità cantonale, nonché la disdetta ordinaria o

immediata. Se una procedura penale prevede misure amministrative, il giudice incaricato di svolgere la procedura ha il diritto di informarne le autorità amministrative competenti e di trasmettere loro gli atti utili. Sulla base di un'informazione fornita dagli organi della giustizia (ad es. comportamento scorretto da parte di un collaboratore), spetterà alla Direzione di polizia e degli affari militari (Ufficio della privazione della libertà e delle misure di sorveglianza) avviare una procedura amministrativa nei confronti del/dei collaboratore/i accusato/i.

132. Il CPT raccomanda di rammentare a tutto il personale della casa di educazione a Prêles che i minori che si comportano male dovrebbero essere trattati unicamente secondo le procedure disciplinari previste.

Presa di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Il personale è stato immediatamente informato degli eventi occorsi (alla stregua di quanto avviene in tutti i casi d'incidente grave verificatisi presso la casa di educazione) e reso attento sul fatto che le punizioni corporali sono severamente vietate.

133. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di elaborare e mettere in pratica, alla luce delle osservazioni formulate nel rapporto, una strategia concreta per affrontare il problema dell'intimidazione e della violenza tra gli ospiti della casa di educazione a Prêles e, se del caso, di fare altrettanto nelle altre case di educazione dello stesso tipo.

Presa di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

La violenza tra i giovani che soggiornano presso la casa di educazione a Prêles è un argomento che viene regolarmente sollevato in occasione delle riunioni di gruppo settimanali (composto da giovani, responsabili all'educazione e psicologi della casa di educazione). In caso di incidenti connessi alla violenza (anche psichica) tra i giovani, la direzione delle comunità si adopera per trovare, di concerto con i giovani nel quadro delle sedute di gruppo, soluzioni di natura tale da garantire l'ordine e l'assenza di violenza nella vita quotidiana.

In occasione delle sedute sulla pianificazione in materia di educazione, alle quali partecipano, oltre alla direzione incaricata dell'educazione anche rappresentanti delle autorità, è altresì promosso il dialogo tra gli autori e le vittime.

Il presente caso ha suscitato un ampio dibattito imperniato sul tema della violenza. Tale campagna ha lo scopo di creare nuovi strumenti atti a prevenire la violenza e a creare un ambiente scevro di violenza.

Si sono già tenute tre riunioni del personale. È stato creato un gruppo di lavoro incaricato di affrontare molto da vicino il tema della violenza presso la casa di educazione a Prêles e di elaborare, entro la fine del 2001, un rapporto che offra proposte concrete (incontro informativo sulla violenza; cfr. allegato 1).

Occorre inoltre segnalare i progetti della casa di educazione a Prêles inerenti al tema della violenza:

- teatro interattivo
- allenamento per combattere l'aggressione.

Presenza di posizione dell'Ufficio federale di giustizia.

Nel quadro dell'esame delle domande di riconoscimento del diritto ai sussidi per le case di educazione, sono richieste regolamentazioni relative alla gestione della violenza.

3. Casa di rieducazione

b. condizioni materiali

134. La delegazione ha constatato che il sistema per le chiamate interne era fuori servizio in numerose camere della casa di rieducazione.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Il sistema d'allarme difettoso nelle camere dei giovani sarà sostituito dalla ditta Ascom SA. Tuttavia, se il vecchio sistema dovesse ancora funzionare, non è garantita la consegna dei pezzi di ricambio (conferma del mandato per la ditta Ascom SA; allegato 34).

4. Settore disciplinare

b. condizioni materiali

- 142. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di prendere misure immediate per porre rimedio alle lacune rilevate nelle condizioni materiali del Settore disciplinare e delle celle disciplinari della casa di rieducazione (MdR) e di La Praye, alla luce delle osservazioni summenzionate. Segnatamente, le celle della casa di rieducazione e di La Praye dovrebbero disporre di un letto e una sedia e quelle di La Praye anche di un tavolo, il tutto, se necessario, fissato al suolo.**

Il CPT desidera altresì ricevere informazioni più dettagliate in merito al trasferimento, annunciato dalle autorità svizzere nella lettera dell'8 maggio 2001, dal Settore disciplinare verso nuovi locali.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Le celle disciplinari (Notzellen) sono state munite di un letto, un tavolo e una sedia. Tuttavia, in seguito alla diminuzione del numero di posti destinati all'esecuzione, tali celle sono utilizzate molto raramente, ovvero soltanto quando il settore disciplinare è al completo (foto di una cella disciplinare [stato novembre 2001]; allegato 35).

Attualmente, l'Ufficio delle costruzioni del Canton Berna, responsabile in materia di ricostruzione o di rinnovamento del settore disciplinare, sta valutando diverse varianti. Al momento in cui sarà presa una decisione, si avvierà l'avamprogetto.

Visto che la domanda è in aumento, la direzione della casa di educazione intende creare, in un luogo adeguato all'interno del comprensorio, un settore chiuso, separato dagli altri settori. Il dispositivo dovrebbe soddisfare i bisogni attuali e futuri in materia di internato chiuso con o senza sistema progressivo. Ciò comporta la costruzione di un nuovo complesso di cui farebbe parte anche il settore disciplinare.

La direzione di polizia e degli affari militari desidera condurre in porto il progetto di costruzione summenzionato entro il 2004. Il progetto è già stato reso noto all'autorità competente (Direzione delle costruzioni, del traffico e dell'energia, Ufficio cantonale delle costruzioni). Tuttavia, per quanto riguarda l'ordine delle priorità in materia di progetti di costruzione, la Direzione di polizia e degli affari militari ha soltanto una debole voce in capitolo.

c. attività

144.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Con lettera del 29 ottobre 2001, vi abbiamo informato della nostra decisione di non concretare la fase II delle misure d'urgenza presso la casa di educazione a Prêles (creazione di un cortile provvisorio per le passeggiate). Le esperienze in relazione alla fase I (passeggiata all'aria aperta accompagnata dal personale della ditta Securitas), finora molto positive, ci hanno indotto a mantenere questa regolamentazione fino a nuovo avviso. I giovani sono meno aggressivi e la situazione presso il settore disciplinare è divenuta molto più tranquilla. Inoltre, tale prassi ha permesso di migliorare considerevolmente il livello qualitativo e quantitativo dell'assistenza offerta ai giovani nel settore disciplinare (valutazione delle passeggiate dal settore di sicurezza e dalla MdR con Securitas; allegato 36).

5. Assistenza medica

145. Il CPT raccomanda di introdurre immediatamente visite giornaliere da parte di un/una infermiere/a qualificato/a presso la casa di educazione a Prêles. Inoltre, il CPT è dell'avviso che uno stabilimento che ospita circa settanta giovani dovrebbe offrire un posto come infermiere/a a tempo pieno.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Grazie alla presenza quotidiana presso la casa di educazione del servizio sanitario qualificato e approvato dai medici, il servizio medico è assicurato. In caso d'emergenza durante il fine settimana, oltre a fare appello al servizio sanitario, è possibile richiedere l'intervento dei medici di fiducia. La direzione della casa di educazione e i medici sono del parere che non è necessario ampliare il servizio medico.

- 147. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di prendere misure immediate per garantire a tutti i nuovi arrivati un esame medico al momento della loro ammissione.**

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Già da più mesi, presso la casa di educazione a Prêles i nuovi arrivati beneficiano di un esame medico al momento della loro ammissione. In seguito, tale esame è registrato in un dossier. Tutti i minori ammessi alla casa devono compilare diversi questionari (ad es. inerente al loro stato di salute, all'epatite e all'AIDS; il controllo dell'assunzione giornaliera di medicinali e della lista dei farmaci) per poi consegnarli al servizio sanitario. I questionari si basano su di un sistema di selezione generalmente riconosciuto nel Canton Berna (pubblicato dalla Direzione della sanità e delle opere sociali). Tale strumento è stato adattato ai bisogni dei medici della casa di educazione a Prêles (diversi questionari; allegato 37).

- 148. Il CPT raccomanda di effettuare ogni esame medico al di fuori del raggio d'ascolto e, salvo richiesta contraria del medico, al di fuori del raggio visivo del personale della casa di educazione.**

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

L'esame medico effettuato al momento dell'ammissione di un nuovo ospite della casa di educazione a Prêles è realizzato esclusivamente dai medici, con la collaborazione del servizio sanitario.

6. Altre questioni

a. personale

- 150. Il CPT desidera ricevere informazioni dettagliate sulle misure prese nell'ambito del piano d'azione in fase di elaborazione presso la Commissione specializzata dello stabilimento.**

Il CPT raccomanda di prendere misure per aumentare il numero degli educatori qualificati presso la casa di educazione.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Attualmente, è in fase di elaborazione un progetto teso a migliorare le relazioni tra gli educatori e i giovani della casa di educazione (densità del personale).

Di concerto con la direzione della casa di educazione e la commissione specializzata, la direzione amministrativa allestisce un programma di occupazione dei posti presso la casa di educazione a Prêles.

Se la densità del personale non può essere migliorata (ciò interessa tutte le comunità), occorrerà ridurre nuovamente la dimensione dei gruppi.

Inoltre, la direzione della casa di educazione a Prêles si adopera già da tempo per assumere personale qualificato tramite annunci. Le spese dedicate a tal fine ammontano a svariate migliaia di franchi all'anno.

151. Il CPT raccomanda di prendere misure suppletive per permettere ai detenuti di mettersi in contatto in ogni tempo con il personale (ad esempio, installando un sistema di citofoni) e per garantire il celere trattamento della loro richiesta.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Durante la notte, la sicurezza è garantita dalla guardia notturna. Tale servizio è stato potenziato e, attualmente, consta di quattro persone. Sarà altresì installato un sistema di citofoni, che permetterà ai giovani di mettersi in contatto in ogni tempo con il personale della casa di educazione.

152. Il CPT desidera ricevere ampie informazioni in merito alla formazione iniziale e continua impartita al personale - sia che si tratti degli educatori che delle guardie - della casa di educazione a Prêles.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

La formazione del personale della casa a Prêles poggia su tre pilastri

- formazione specializzata (studi inerenti all'educazione specializzata per il personale che si dedica all'educazione; esame di maestria per i maestri di tirocinio);
- formazioni complementari: corso di didattica e di metodologia per i maestri di tirocinio, corso di perfezionamento post diploma in educazione specializzata per il personale che si dedica all'educazione; corsi specializzati destinati ai collaboratori che lavorano in altri settori della casa di educazione, ad esempio il servizio notturno.
- formazione continua interna ed esterna impartita da specialisti e imperniata su specifici argomenti di attualità (ad es. l'argomento sulla violenza).

Inoltre, i collaboratori della casa a Prêles beneficiano di una supervisione.

b. procedura disciplinare

154. Il CPT raccomanda alle autorità del Canton Berna di riesaminare i criteri adottati presso la casa di educazione a Prêles in materia di sanzioni disciplinari, segnatamente quelle che implicano una rigorosa carcerazione in cella d'isolamento.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Nel quadro della formazione imperniata sulla gestione della violenza impartita al personale della casa di educazione a Prêles, un gruppo di lavoro ha potuto redigere un registro delle sanzioni sulla base del regolamento disciplinare. Questo lavoro è effettuato nel quadro del progetto menzionato al punto 133.

156. Il CPT raccomanda di intraprendere misure per garantire:

- **che i detenuti siano in grado di interporre ricorso contro ogni sanzione disciplinare emessa nei loro confronti direttamente presso la Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna;**
- **che presso la casa di educazione sia tenuto un registro disciplinare contenente tutte le informazioni relative alle sanzioni disciplinari pronunciate.**

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Attualmente, i giovani dispongono già della possibilità di presentare ricorso direttamente presso la Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna. Nel caso in cui è interposto ricorso, la direzione della casa di educazione a Prêles si mette immediatamente in contatto con il suo autore e tenta, nel quadro della procedura di conciliazione orale e d'intesa con l'autore del ricorso, di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.

Finora, i giovani hanno ottenuto le informazioni relative ai rimedi giuridici per via orale. Per contro, in materia disciplinare le decisioni sono ora notificate per iscritto. In questo contesto, la decisione comprende le vie legali per impugnarla (termine di ricorso di tre giorni), nonché le vie di diritto per l'esecuzione ordinata (Vollzugsanordnung) ad essa associate (termine di ricorso di trenta giorni).

Già da decenni è tenuta una lista delle motivazioni delle sentenze (lista anonima; allegato 38).

d. querele/procedure d'ispezione

158. Il CPT raccomanda di informare tutti i detenuti al momento della loro ammissione della possibilità di presentare una denuncia al direttore. Tale informazione dovrebbe altresì essere menzionata nel regolamento interno consegnato a ogni detenuto al momento della sua ammissione. Inoltre, i detenuti dovrebbero beneficiare di un mezzo che permetta loro di sporgere denuncia al di fuori del sistema amministrativo dello stabilimento, nonché di avere un accesso confidenziale a un'autorità adeguata.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

In occasione del colloquio d'ammissione con il direttore e nel dossier di benvenuto, ogni giovane è reso attento, per iscritto, sulle sue possibilità di ricorso. I giovani hanno sempre avuto la possibilità di mettersi in contatto diretto con il loro difensore o con le autorità, per via orale o scritta (al di fuori di qualsiasi controllo da parte della casa di educazione; dossier di benvenuto; allegato 39).

159. Il CPT desidera sapere se presso la casa di educazione a Prêles sono effettuate visite da parte di un organo indipendente.

Presenza di posizione della Direzione di polizia e degli affari militari del Canton Berna.

Non esiste una commissione d'esame indipendente; per contro, esiste una commissione specializzata (organo specializzato di consulenza esterno alle vie gerarchiche). Inoltre, i controlli sono effettuati dai tribunali dei minori che si occupano del collocamento dei giovani.

E. Clinica psichiatrica a Littenheid

1. Osservazioni preliminari

- 162. Il CPT desidera ricevere i commenti delle autorità svizzere inerenti al collocamento forzato di una persona in "grave stato d'abbandono", nonché le informazioni relative al numero di siffatti collocamenti in Svizzera nel 2000 e 2001.**

Presa di posizione dell'Ufficio federale di giustizia:

- 1. Osservazioni concernenti il collocamento di una persona in "grave stato di abbandono" presso la clinica psichiatrica a Littenheid (art. 397a cpv. 1 Codice civile svizzero).**

Sulla nozione di "grave stato d'abbandono"

In virtù dell'articolo 397a capoverso 1 del Codice civile, diversi stati di debolezza costituiscono la premessa per la privazione della libertà a scopo d'assistenza: infermità mentale, debolezza mentale, alcolismo, tossicodipendenza o *grave stato d'abbandono*.

Per "stato d'abbandono", s'intende uno stato che non è più conciliabile con la dignità umana. Occorre sottolineare che lo stato d'abbandono grave è quello in cui si trova una persona che non è più in grado di soddisfare autonomamente le esigenze minime in termini di igiene e alimentazione.

Il tipico caso di abbandono è costituito dalla persona anziana che abita da sola e che non è più in grado di badare a sé stessa, nemmeno tramite l'aiuto dei servizi ambulatoriali (cfr. punto 2 qui dappresso).

La legislazione svizzera è più restrittiva della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (art. 5 n.1 lett. e CEDU) in virtù della quale il vagabondaggio rappresenta un motivo di collocamento. Per vagabondo s'intende una persona che non ha un domicilio fisso, che non dispone dei mezzi per il proprio sostentamento e che non esercita alcuna attività lucrativa in modo regolare. La nozione di "grave stato d'abbandono" del CC è più restrittiva nella misura in cui non è necessario essere un vagabondo per trovarsi in un "grave stato d'abbandono".

Sul collocamento di una persona in grave stato d'abbandono presso la clinica psichiatrica a Littenheid

Ai sensi dell'articolo 397a capoverso 1 del Codice civile, il collocamento deve essere effettuato in uno stabilimento "appropriato", e non "ideale". Inoltre, la

persona in questione deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC).

Presenza di posizione della clinica (lettera dell'11 ottobre 2001):

"In linea di principio, il collocamento in un altro stabilimento appropriato è contemplabile. L'autorità con facoltà di ordinare il collocamento sceglie lo stabilimento. Non occorre essere in possesso di un certificato medico per il collocamento, segnatamente nel caso di un nuovo ricovero poco dopo il rilascio.

Nel caso menzionato (signora D. Sch.), occorre segnalare che la paziente è stata ricoverata volontariamente, su indicazione medica, nella nostra clinica dal 18.07 al 29.12.2000 al fine di curare il suo problema legato a una forma di dipendenza e al suo isolamento. Nel momento in cui lo stato di salute della paziente si era stabilizzato, il suo rilascio è stato debitamente preparato e stabilito di concerto con le persone incaricate di continuare il trattamento in forma ambulatoriale e di assistere la paziente.

Subito dopo il rilascio, avvenuto il 29.12.2000, la signora D. Sch. ha espresso il suo disaccordo circa l'appartamento assegnatole dai servizi sociali e, a sorpresa, ha rifiutato di soggiornarvi. Dopo una disputa con suo figlio, altresì presente, la paziente se n'è andata; suo figlio si è quindi rivolto all'autorità tutoria, la quale ha ordinato un nuovo collocamento presso la nostra clinica alle condizioni di una privazione della libertà a scopo d'assistenza, nella convinzione che in questo caso l'unica misura adeguata fosse l'assistenza personale. In questo modo, è stato altresì tenuto in considerazione l'aggravio che la paziente causava a chi le stava vicino, segnatamente al figlio.

I seguenti motivi spiegano la ragione per cui la paziente, nel quadro della privazione della libertà a scopo d'assistenza, è stata collocata nella nostra clinica, anziché in un altro istituto:

- l'ambiente della clinica le era familiare,
- i nostri sforzi di riabilitazione potevano continuare senza interruzioni,
- in questo contesto si poteva far fronte alla minaccia di un "grave stato d'abbandono" e
- il collocamento nell'ambito della privazione della libertà a scopo d'assistenza in un luogo estraneo avrebbe sicuramente pregiudicato lo stato psichico della paziente.

La signora D. Sch. è stata rilasciata con successo alla fine del mese di marzo 2001. Ora vive in un nuovo alloggio indipendente."

2. Numero di casi di privazione della libertà a scopo d'assistenza per "grave stato d'abbandono" (art. 397a cpv. 1 CC) in Svizzera nel 2000 e 2001.

In merito a tale questione non è stata allestita una statistica federale. Come sarà dimostrato qui dappresso, si può partire dal presupposto che in Svizzera si verificano

circa 300 casi di questo tipo all'anno, tuttavia, tale cifra non può essere data per certa:

- Per quanto riguarda le statistiche, la maggior parte dei Cantoni non distingue la privazione della libertà a scopo d'assistenza per "grave stato d'abbandono" dagli altri motivi di cui all'articolo 397a capoverso 1 CC (infermità mentale, debolezza mentale, alcolismo, tossicodipendenza). Per ottenere informazioni più ampie, quindi, occorre fare riferimento a stime o rivolgersi ai comuni e ai tribunali.
- Spesso, il "grave stato d'abbandono" è strettamente connesso all'infermità mentale, alla debolezza mentale, all'alcolismo o alla tossicodipendenza. Dal punto di vista medico, il "grave stato di abbandono" non è una diagnosi, bensì un sintomo. Anche la demenza senile o le malattie legate a forme di dipendenza, possono essere alla base di tale stato. Statisticamente, non è possibile considerare la diagnosi e il sintomo, o entrambi come cause correlate della privazione della libertà a scopo d'assistenza, e ciò spiega le notevoli differenze nelle prassi cantonali (come dimostrato dall'esempio seguente: Basilea Città rileva 200 casi, il Canton Vaud nessuno).
- Lo sviluppo demografico ha come conseguenza che un numero sempre maggiore di persone anziane devono essere collocate, per demenza o stato d'abbandono, in case di cura o di riposo, contro la loro volontà. Nella misura in cui queste persone non sono colpite da decisione di privazione della libertà a scopo d'assistenza, il loro caso non figura nelle statistiche.

Un'inchiesta dettagliata condotta in ogni Cantone ha dato i seguenti risultati:

Cantoni che dispongono di dati

Totale	Anno 2000	Anno 2001
	299	248
Appenzello Esterno	1 Impugnazione presso il Tribunale amministrativo per "grave stato d'abbandono"; sconosciuti i casi non impugnati	1 Impugnazione presso il Tribunale amministrativo per "grave stato d'abbandono "; sconosciuti i casi non impugnati
Appenzello Interno	1	0
Basilea Città	200 (stima) Per la maggior parte persone isolate e grandi invalidi colpiti da demenza senile	200 (stima) Per la maggior parte persone isolate e grandi invalidi colpiti da demenza senile
Berna	0	0
Friburgo	23	11 ¹
Grigioni	0	0
Giura	1	1 Legato a infermità mentale
Nidvaldo	5 Grave stato d'abbandono come motivo o motivo concomitante	4 Grave stato d'abbandono come motivo o motivo concomitante
Obvaldo	4 Tutti legati all'alcoolismo o all'infermità/debolezza mentale	0
Sciaffusa	0	0
Soletta	40	11
Uri	0	0
Vaud	0	0
Vallese	13 (stima) Legati ad altri motivi di cui all'art. 397a cpv. 1 CC	13 (stima) Legati ad altri motivi di cui all'art. 397a cpv. 1 CC
Zurigo	11 Di cui 4 legati all'infermità mentale o a una dipendenza grave	7 ⁵ Di cui 3 legati ad altri motivi di cui all'art. 397a cpv. 1 CC

Cantoni privi di dati a disposizione

Argovia, Ginevra, Glarona, Svitto, Turgovia, Zugo; Basilea Campagna („rari”), Ticino („rari ed eccezionali”).

Presenza di posizione del Dipartimento di giustizia e polizia del Canton San Gallo.

Nel 1999, le autorità di tutela dei 90 Comuni del Canton San Gallo hanno ordinato 41 casi di privazione della libertà a scopo d'assistenza e 27 nel 2000. Conformemente alla legge d'introduzione al Codice civile (Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch; qui dappresso LI-CC; sGS 911.1), oltre all'autorità tutoria, in caso di malattia psichica sono competenti per il collocamento provvisorio a scopo d'assistenza per una durata massima di cinque giorni il medico distrettuale o i suoi sostituti, come pure, in casi d'emergenza, i medici responsabili delle cliniche psichiatriche. In virtù dell'articolo 75f LI-CC, è possibile contestare la decisione di privazione della libertà a scopo d'assistenza presso la commissione di ricorso amministrativa (CRA).

Nel 1999 / 2000 la CRA ha trattato 90 / 87 denunce concernenti la privazione della libertà a scopo d'assistenza e le misure di tutela (le statistiche non distinguono questi due casi). 56 / 51 denunce sono state cancellate, 2 / 4 classate, 21 / 20 rifiutate et 7 / 10 approvate o parzialmente approvate. 4 / 2 casi sono stati rinviati all'istanza precedente.

In principio, i pazienti delle cliniche psichiatriche sono liberi di stabilire contatti con l'esterno. Ai sensi dell'articolo 73 dell'ordinanza relativa all'organizzazione degli ospedali (Spitalorganisationsverordnung; sGS 321.11), al fine di tutelare i pazienti, i congiunti o terzi, il medico curante può controllare i contatti orali o scritti di alcuni pazienti.

Il diritto cantonale non prevede visite regolari nelle cliniche psichiatriche da parte di un'istanza indipendente. L'organo di sorveglianza (commissione degli ospedali, Dipartimento della sanità, Parlamento) controlla le cliniche largamente aperte al contatto con il pubblico. Allo scopo di proteggere le persone private della loro libertà a scopo d'assistenza, l'articolo 75 d LI-CC prevede di stabilire, almeno una volta all'anno e dopo aver ascoltato la persona interessata, se è opportuno che quest'ultima rimanga presso l'istituto.

Presenza di posizione della Direzione di giustizia, degli affari comunali e degli affari ecclesiastici del Canton Berna.

1. Nel 2000 e 2001, il Canton Berna non ha ordinato alcuna privazione della libertà a scopo d'assistenza per grave stato d'abbandono.
2. a) Il diritto cantonale bernese prevede la possibilità di ricorso esercitata in virtù della legge del 22 novembre 1989 concernente la privazione della libertà a scopo d'assistenza e altre misure di assistenza individuale (Gesetz über die

fürsorgerische Freiheitsentziehung und andere Massnahmen der persönlichen Fürsorge; FFEG; GSG 213.316).

- b) Nel Canton Berna non esiste un servizio istituzionale presso il quale una persona potrebbe instaurare relazioni confidenziali al di fuori dell'istituto.
- c) Una o due volte all'anno, gli stabilimenti psichiatrici ricevono visite regolari, su appuntamento o no, da parte della commissione di sorveglianza delle cliniche psichiatriche del Canton Berna.

2. Condizioni di soggiorno e trattamento dei pazienti

165. Il CPT raccomanda di permettere a tutti i pazienti della clinica di beneficiare di almeno un'ora d'attività all'aria aperta al giorno, sempreché non vi siano controindicazioni mediche .

Preso di posizione del Dipartimento delle finanze e degli affari sociali del Canton Turgovia.

La clinica a Littenheid si adopera per mettere in pratica queste raccomandazioni nella misura del possibile in termini di personale e organizzazione.

170. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di tenere debitamente conto delle considerazioni di cui al paragrafo 167 nel contesto della revisione della legge sulla tutela.

Il Consiglio federale ha preso atto dei desideri e delle proposte del CPT. Garantisce al CPT che le sue raccomandazioni sono già state debitamente trasmesse alla commissione di esperti incaricata della revisione della legislazione sulla tutela, la quale ne terrà conto nella misura del possibile.

3. Personale

- 174. Il CPT raccomanda di prendere misure adeguate per coprire tutti i posti vacanti, medici e paramedici, presso i Dipartimenti di psichiatria acuta ("Parc") e di psichiatria geriatrica ("Waldegg").**

Presenza di posizione del Dipartimento delle finanze e degli affari sociali del Canton Turgovia.

La clinica a Littenheid si adopera per mettere in pratica queste raccomandazioni nella misura del possibile in termini di personale e di organizzazione. Nonostante le difficili condizioni di assunzione, i posti vacanti sono già stati coperti.

4. Mezzi coercitivi

- 180. Il CPT invita il personale medico della clinica a riesaminare la situazione del paziente menzionato al paragrafo 180 del suo rapporto, in vista di assicurare che l'isolamento e/o i mezzi coercitivi siano applicati per un periodo più breve possibile. A tal scopo, occorrerebbe richiedere il parere di esperti esterni.**

Presenza di posizione della clinica psichiatrica a Littenheid (lettera dell'11 ottobre 2001).

In seguito alla visita del CPT, le misure coercitive sono state oggetto di un esame approfondito e, conseguentemente, sono state applicate in modo molto restrittivo, ovvero unicamente nei casi in cui il paziente rappresentava un pericolo per sé stesso o terzi e in cui non era possibile contenere la sua violenza in altro modo.

Consci del fatto che tali misure rappresentano sempre una considerevole limitazione della libertà personale e che pregiudicano le relazioni terapeutiche, nel corso di diversi incontri, abbiamo cercato mezzi e vie per limitare al massimo la durata dell'applicazione della misura coercitiva. Attualmente, i relativi documenti sono trasmessi per via gerarchica ai seguenti responsabili: medico curante, medico capoclinica, medico dirigente, medico in capo, capo del servizio sanitario. I miglioramenti della documentazione si sono rilevati molto utili. Fortunatamente, nelle ultime settimane, non è stato necessario applicare alcuna misura coercitiva. Nel caso in cui dovessero essere adottate nuove misure coercitive, consulteremo la commissione specializzata (*prassi altresì adottata dal Dipartimento delle finanze e degli affari sociali del Canton Turgovia*).

181. Il CPT raccomanda di allestire un registro speciale relativo all'applicazione di misure coercitive nei confronti di pazienti (controllo manuale, strumenti di contenimento fisico, isolamento) di cui al paragrafo 181.

Presenza di posizione del Dipartimento delle finanze e degli affari sociali del Canton Turgovia.

La clinica a Littenheid ha già tradotto tale raccomandazione in realtà. Tutte le misure coercitive sono iscritte in un registro centrale.

5. Garanzie nel contesto del collocamento forzato

b. procedura iniziale di collocamento

185. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di prendere misure per garantire la debita presa in considerazione, nel contesto della revisione della legge federale sulla tutela, delle indicazioni di cui al paragrafo 183, capoverso 1.

Il Consiglio federale ha preso atto dei desideri e delle proposte del CPT. Esso garantisce al CPT che le sue raccomandazioni sono già state debitamente trasmesse alla commissione di esperti incaricata della revisione della legislazione sulla tutela, la quale ne terrà conto nella misura del possibile.

c. revisione a intervalli regolari

189. Il CPT desidera ricevere copia delle disposizioni giuridiche che regolano l'esame a intervalli regolari dei collocamenti forzati disposti dalle autorità del Canton Turgovia.

Più in generale, il CPT raccomanda alle autorità svizzere di prendere delle misure al fine di integrare, nel nuovo progetto di legge federale sulla tutela, l'esame automatico, a intervalli regolari, delle misure di collocamento forzato. Tale procedura di esame dovrebbe, in particolare, garantire l'indipendenza e l'imparzialità, nonché perizie mediche obiettive, e dovrebbe interessare tutte le forme di collocamento forzato, indipendente dai motivi che lo giustificano.

Presenza di posizione del Dipartimento delle finanze e degli affari sociali del Canton Turgovia.

Il CPT segnala nuovamente l'assenza di regolamentazioni in materia di esame annuale delle misure di privazione della libertà a scopo d'assistenza e desidera essere informato in merito a ogni nuova norma legale in materia.

In questo contesto sembra esserci un equivoco. In effetti, come già segnalato nella nostra presa di posizione del 30 aprile 2001 all'attenzione dell'Ufficio federale di giustizia (*trasmessa al CPT l'8 maggio 2001*), in questo ambito esiste già una regolamentazione. Infatti, tra i compiti della commissione specializzata indipendente "Psichiatria" figura la perizia dei rapporti medici nel quadro dei collocamenti, dell'esame annuale e del rilascio dei pazienti collocati in modo forzato (§ 33h cpv. 1 legge sulla sanità). Si tratta quindi unicamente di tradurre la disposizione legale in direttive. I lavori necessari sono in corso.

L'esame annuale è già messo in pratica al di fuori della regolamentazione formale. Le cliniche a Littenheid e a Münsterlingen hanno quindi deciso, di concerto con il medico cantonale, di consegnare un rapporto annuale all'autorità tutoria incaricata dei collocamenti e di inviarne una copia alla commissione specializzata "Psichiatria", al fine di permettere alla commissione di esaminare i casi.

Per concludere, ci possiamo rallegrare sia dei buoni rapporti stabiliti nel delicato quadro delle misure di privazione della libertà a scopo d'assistenza nel Canton Turgovia, che delle raccomandazioni del CPT relative ad alcune lacune rilevate nel settore dell'esecuzione. Il CPT può essere certo che sia la clinica a Littenheid che quella a Münsterlingen applicheranno le sue raccomandazioni.

- 190. Il CPT auspica ottenere dalle autorità svizzere informazioni in merito al fatto che numerosi pazienti che non necessitavano più un collocamento forzato, rimanevano presso la clinica a Littenheid in regime di collocamento forzato per diversi anni, in ragione dell'assenza di cure o alloggi esterni adeguati.**

Presenza di posizione dell'Ufficio federale di giustizia.

La clinica psichiatrica a Littenheid raccoglie il nostro consenso quando dichiara (lettera dell'11 ottobre 2001):

"Un soggiorno di lunga durata è giustificato, caso per caso, dal fatto che gli istituti non clinici non offrono l'assistenza medica o le cure adeguate. Fortunatamente, le case di cura o di riposo si sono adoperate a che le cure destinate alle persone anziane colpite da gravi disturbi psicologici raggiungessero, gradualmente, un livello più professionale. Di conseguenza, è stato possibile accrescere il numero di collocamenti in questi istituti. Negli ultimi anni, è aumentato il numero dei pazienti psichiatrici che, su propria richiesta, e grazie al sostegno dei congiunti sono stati collocati, dopo un soggiorno di lunga durata in clinica, in una casa di cura o di riposo caratterizzata da un alto livello di assistenza e da un personale competente. Si tratta, di norma, di pazienti che non manifestano turbe gravi del comportamento, né gravi forme di sintomi psichiatrici. Sfortunatamente, tuttavia, nella nostra clinica sono ricoverati numerosi pazienti della terza età colpiti da malattie croniche che soffrono di gravi sintomi psicotici. Di conseguenza, non è opportuno collocare tali persone in una casa di cura, poiché sarebbe sicuramente necessario ritrasferirle di continuo presso la clinica. Considerato che segnatamente i pazienti vittime di attacchi di aggressività o di agitazione necessitano un trattamento medico sostenuto e una costante sorveglianza da parte del personale curante di una casa di cura o di riposo, quest'ultimo sarebbe esposto a eccessive tensioni di lavoro.

Riassumendo, è auspicabile che, in futuro, un numero sempre maggiore di pazienti molto anziani colpiti da disturbi psichici possa beneficiare di una buona infrastruttura al di fuori della clinica."

- 191. Il CPT auspica ricevere spiegazioni da parte delle autorità svizzere sulla questione relativa alle persone che sono state trattenute per anni presso la clinica senza poter beneficiare delle garanzie di procedura offerte nel quadro di una procedura di collocamento forzata, soltanto perché il carattere iniziale del loro collocamento era volontario.**

Presenza di posizione dell'Ufficio federale di giustizia.

La nozione generale di "privazione della libertà" ai sensi dell'articolo 397a capoverso 1 CC comprende sia il concetto di "collocare" che di "trattenere" (ovvero la privazione della libertà di una persona che si trova volontariamente in un istituto). La protezione giuridica è la stessa per entrambi i casi, segnatamente in relazione a una domanda di rilascio, possibile in ogni tempo, con possibilità di ricorso presso il giudice (art. 397d cpv. 2 CC).

d. altre questioni

- 193. Il CPT desidera sapere se le diverse legislazioni cantonali prevedono le procedure di querela e le visite da parte di un organo indipendente presso gli stabilimenti psichiatrici. Inoltre, il CPT desidera sottolineare l'importanza dell'integrazione di tali garanzie nel progetto di revisione della legge sulla tutela.**

Presenza di posizione dell'Ufficio federale di giustizia.

Diritto cantonale nel quadro del ricovero in istituto psichiatrico.

a. Relativo alle possibilità di ricorso

Ai sensi dell'articolo 397d CC, la persona interessata o la persona a lei vicina può impugnare per iscritto, entro dieci giorni, la decisione di privazione della libertà a scopo d'assistenza presso il tribunale; l'esercizio di tale diritto è garantito anche nel caso di rifiuto di una domanda di rilascio.

Tutti i Cantoni hanno emanato tali disposizioni di procedura.

b. Relativo alla possibilità offerta ai pazienti di stringere contatti confidenziali con un servizio appropriato al di fuori dell'istituto.

Regolamentazione legale

- Basilea Città: i pazienti possono rivolgere le loro domande, reclami e denunce a una struttura messa a loro disposizione (§ 24 della legge del 18 settembre 1996 relativa agli stabilimenti psichiatrici, Psychiatriegesetz).
- Ginevra: la persona interessata può fare appello a un consulente di propria scelta. È a disposizione una lista di consulenti qualificati approvata dal Consiglio di Stato (art. 1B cpv. 1 e 2 della legge del 7 dicembre 1979 relativa al regime delle persone colpite da malattie mentali e alla sorveglianza degli stabilimenti psichiatrici, K 1 25).
- Turgovia: è possibile limitare i contatti con l'esterno soltanto se lo scopo terapeutico giustifica e rende necessaria tale decisione (§ 33d della legge del 5 giugno 1985 sulla sanità).
- Ticino: fatte salve le disposizioni del diritto federale sulla tutela, la persona interessata può, in ogni tempo, farsi aiutare o patrocinare da una persona di fiducia per questioni di natura privata o patrimoniale. Il governo cantonale incarica un istituto privato, sempreché goda di rilevanza a livello nazionale, non abbia uno scopo di lucro ed eserciti la sua attività a favore dei malati mentali da più di dieci anni, di organizzare e gestire un servizio indipendente di sostegno e consulenza a vantaggio delle persone interessate; segnatamente, tale istituto deve fungere da intermediario in caso di controversie con le autorità (art. 43 cpv. 1 e 2 della legge del 2 febbraio 1999 sull'assistenza sociopsichiatrica). Il regolamento d'esecuzione della legge dell'11 aprile 2000 assegna il compito summenzionato alla fondazione svizzera Pro Mente Sana (art. 8 cpv. 1).
- Zurigo: il § 117k capoverso 1 LI-CC garantisce il diritto della persona ricoverata di consultare una persona di fiducia. In questo contesto, spetta all'istituto comunicare tale diritto a detta persona.

Assenza di regolamentazione legale, ma applicazione a livello pratico:

- Argovia (la persona interessata può, su propria richiesta e a dipendenza della sua situazione, avere incontri confidenziali con i congiunti, i conoscenti o con un consulente spirituale, o ricevere le loro visite),
- Friburgo,
- Grigioni (possibilità di contatti confidenziali con le organizzazioni di pazienti, ad esempio Psychex),
- Soletta,
- Vallese (in tutti i casi all'Ospedale di Malévoz).

Assenza di regolamentazione legale:

Spesso non esiste una regolamentazione legale. Tuttavia, alcuni Cantoni (ad es. Glarona e Svitto) non dispongono di cliniche psichiatriche sul loro territorio. Conseguentemente, nei casi di collocamento in una clinica che ha aderito al concordato e che si trova al di fuori del territorio del Cantone, è applicata la legge di quest'ultimo.

I seguenti Cantoni non hanno una regolamentazione legale: Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Berna, Basilea Campagna, Glarona, Giura, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Uri, Vaud e Zugo.

c. Relativo alle visite regolari presso gli stabilimenti psichiatrici da parte di un organo indipendente

Regolamentazione legale:

- Ginevra: il *Conseil de surveillance psychiatrique* (art. 18 cpv. 1 lettera f della legge del 7 dicembre 1979 sul regime delle persone colpite da malattie mentali e sulla sorveglianza degli stabilimenti psichiatrici, K 1 25) sorveglia gli stabilimenti psichiatrici ed effettua, almeno una volta all'anno, visite *in corpore*. Detto consiglio esamina se l'assistenza medica e l'organizzazione corrispondono allo scopo terapeutico dello stabilimento.
- Ticino: la Commissione giuridica informa d'ufficio le autorità competenti delle circostanze suscettibili di ledere la libertà individuale delle persone interessate (art. 14 cpv. 2 primo periodo della legge del 2 febbraio 1999 sull'assistenza sociopsichiatrica). Nell'ambito di questo compito, la commissione giuridica ha altresì la competenza per effettuare visite regolari presso gli stabilimenti psichiatrici.
- Turgovia: conformemente al § 33g della legge del 5 giugno 1985 sulla sanità (LS), il Consiglio di Stato elegge una commissione (multidisciplinare) specializzata in psichiatria regolandone l'organizzazione e la procedura. A livello amministrativo, la commissione dipende dal Dipartimento delle finanze e degli affari sociali; per il resto, è indipendente e non vincolata da alcuna direttiva (§ 33g cpv. 2, seconda frase LS). In virtù del § 33h, essa esamina i rapporti medici relativi al collocamento, all'esame annuale e al rilascio dei pazienti collocati in modo forzato; durante il trattamento presso l'istituto, la commissione si pronuncia sulle misure e le disposizioni prese contro la volontà del paziente; consegna i rapporti alle autorità competenti e presenta proposte. In altri casi, anche il Dipartimento può chiedere di esprimere il proprio parere in merito alle misure e ai rapporti medici. Nel quadro di quest'attività, la commissione visita regolarmente le cliniche e ascolta le persone interessate.

Assenza di regolamentazione legale:

Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Argovia, Basilea Città, Basilea Campagna, Berna, Friburgo, Glarona (assenza di clinica psichiatrica), Grigioni, Giura, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto (assenza di clinica psichiatrica), Soletta, Uri, Vaud, Zugo e Zurigo.

F. Altri luoghi di privazione della libertà

2. Caserma militare La Poya a Friburgo

196. Le celle di 5 m² hanno una superficie appena sufficiente per una detenzione prolungata.

Presenza di posizione dell'Ufficio dell'uditore in capo

Il diritto disciplinare, attualmente in fase di revisione, è regolamentato dagli articoli 180-214 del Codice penale militare (CPM; RS 321). I numeri 301-355 del Regolamento di servizio 80, i quali riprendono in larga misura il tenore degli articoli del CPM, rimangono validi fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento disciplinare (n. 110 cpv. 2 RS 95; Regolamento di servizio dell'esercito svizzero del 22.06.1994, 510.107.0). L'entrata in vigore del nuovo ordinamento disciplinare è prevista per il 1° dicembre 2003.

In materia di arresti, il nuovo ordinamento (art. 190 nCPM) prevede una durata massima di dieci giorni (la durata attuale è di venti giorni per gli arresti di rigore; art. 186 CPM). Non è più fatta distinzione tra arresti semplici e arresti di rigore.

Il Gruppo degli affari sanitari dell'esercito ha emanato direttive relative alle esigenze minime per i locali d'arresto. Da tali direttive si evince, segnatamente, che i locali devono avere una dimensione di 6 m². La cella visitata aveva quindi una superficie molto più ridotta di quella degli altri locali d'arresto.

197. Il CPT invita le autorità svizzere a mettere a disposizione dei detenuti colpiti da decisione di isolamento disciplinare una più ampia scelta di lettura.

Presenza di posizione dell'Ufficio dell'uditore in capo.

La revisione summenzionata dell'ordinamento disciplinare è già orientata verso la direzione preconizzata dal CPT secondo cui occorre mettere a disposizione dei detenuti una più ampia scelta di lettura.

In effetti, l'attuale n. 317 capoverso 3 RS 95 recita:

"Se l'arrestato ne fa richiesta, gli si mettono a disposizione testi religiosi della sua confessione e prescrizioni militari di servizio."

E il nuovo articolo 190 capoverso 6 CPM recita:

"Possono essere messi a disposizione dell'arrestato un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto può autorizzare altre letture."

199. Il CPT desidera ricevere informazioni dettagliate sulle circostanze nelle quali sono applicati i poteri previsti all'articolo 71 del Regolamento di servizio dell'esercito svizzero (RS 95), come pure su tutte le garanzie che potrebbero essere applicate in materia.

Presenza di posizione dell'Ufficio dell'uditore in capo.

Il servizio giuridico delle Forze terrestri ci ha trasmesso le seguenti informazioni in merito al numero 71 RS 95.

1. Occorre innanzitutto sottolineare che il numero 71 RS 95 fornisce una lista di misure che la truppa può prendere quando applica i suoi "poteri di polizia", i quali sono disciplinati nella sezione 1 del capitolo 7 del Regolamento di servizio. Il Regolamento di servizio è un'ordinanza del Consiglio federale. In quanto "ordinanza quadro", il Regolamento di servizio si limita a definire ciò che s'intende per "poteri di polizia" sotto forma di principi generali.
2. L'ordinanza del 26 ottobre 1994 relativa ai poteri di polizia dell'esercito (OPPE; RS 510.32) precisa i principi sanciti dal RS.
3. La truppa – professionale o di milizia – dispone dei poteri di polizia durante i servizi d'istruzione e d'impiego, segnatamente durante gli impieghi sussidiari di sicurezza disciplinati dagli articoli 67 segg. della LM (legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e l'amministrazione militare; RS 510.10):

- a) Durante i servizi d'istruzione: durante le scuole e i servizi d'istruzione delle formazioni (SIF), spetta in prima linea alla guardia (art. 2 lett. a n. 1 OPPE) disporre dei poteri di polizia. I suoi incarichi, mezzi, diritti e segnatamente i suoi doveri, sono descritti nell'ordine di guardia emesso dal comandante responsabile, per lo più dal comandante d'unità. In generale, i compiti consistono nella sorveglianza e la difesa degli uomini, del materiale, dei veicoli e degli impianti dell'unità.

L'ordine del comandante d'unità s'iscrive unicamente nel quadro previsto dalla RS. La truppa è istruita nell'ordine di guardia. Il fatto che una guardia abbia dovuto applicare la coercizione fisica nei confronti di un terza persona rappresenta un'eccezione; in effetti, in caso di problemi accertati, la truppa ne informa la polizia civile. Ad esempio, se una persona non autorizzata si trova presso gli impianti della truppa, sarà arrestata e perquisita (per evidenti ragioni di sicurezza); inoltre, gli oggetti pericolosi saranno sequestrati. L'interessato sarà mantenuto in stato d'arresto fino alla sua consegna alle autorità civili, prassi questa, che, di norma, non eccede qualche minuto o qualche ora. In ogni caso, la truppa deve consegnare queste persone alla polizia civile nel più breve lasso di tempo possibile.

L'impiego dell'arma, estremamente raro, è regolamentato dall'ordine di guardia ed è ammesso al fine della legittima difesa, nel caso di situazioni d'emergenza o altri di cui all'articolo 16 OPPE.

- b) Durante i servizi d'impiego: in alcuni casi, l'esercito svizzero è chiamato a effettuare "impieghi sussidiari di sicurezza". Si tratta di interventi sporadici a vantaggio e su richiesta di autorità cantonali che non sono più in grado di adempiere i loro compiti. Tali impieghi, come dimostrato dai seguenti esempi concreti, sono di natura molto diversa:

- Forum a Davos: sono impiegate le truppe professionali – il Corpo della guardia delle fortificazioni – per sostenere le forze di polizia del Canton Grigioni. In questo contesto, i ROE (Rules of Engagement), stabiliti in base alle ordinanze summenzionate, disciplinano il ricorso alle armi.
- Cronos: nel 1999-2000, sono state impiegate le truppe di milizia per sorvegliare alcune rappresentanze diplomatiche a Ginevra, il loro impiego era disciplinato dall'OPPE e da un ROE.
- Aqua: nel quadro delle inondazioni del 1999, a Berna e a Thun sono state impiegate le truppe di milizia per aiutare le autorità bernesi; la truppa aveva segnatamente il compito di sorvegliare gli edifici abbandonati al fine di prevenire i saccheggi.
- Neve: in occasione delle valanghe del 1999, in Vallese sono state impiegate le truppe di milizia per aiutare le autorità locali; la truppa aveva segnatamente il compito di sorvegliare gli edifici abbandonati al fine di prevenire i saccheggi.

4. Per quanto concerne le garanzie, si possono citare i seguenti punti:

- a) Frequentando la scuola e i SIF, la truppa è istruita nella guardia e nell'ordine di guardia; ciascun membro è conscio del suo compito e del modo in cui portarlo

a termine. In questo contesto, il capo delle Forze terrestri ha emesso il Regolamento del 18 settembre 1997 relativo al servizio di guardia (GAT).

- b) In caso di impieghi sussidiari di sicurezza: la truppa impiegata per tale impiego è previamente istruita sul suo compito conformemente all'ordinanza del Consiglio federale del 14 aprile 1999 relativa all'istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia (RS 512.26); inoltre, i compiti più difficili, come la protezione del Forum a Davos, sono assegnati a militari professionisti; infine, i Cantoni che hanno richiesto il sostegno della truppa ne sono responsabili. Parimenti, la truppa è diretta dai suoi quadri, ma sorvegliata dalle autorità cantonali.
- c) Il "controllo democratico": è poco probabile che in seno alla truppa siano commessi abusi, considerato il fatto che l'esercito svizzero è composto da civili! Tale fatto non è da sottovalutare. Al contrario. Una truppa è composta da militari provenienti dai più svariati ambiti professionali, politici e sociali e si può praticamente escludere l'eventualità di abusi proprio perché in seno alla truppa regnano punti di vista molto diversi fra di loro. Tuttavia, se si dovessero verificare abusi, è difficile che passino inosservati.

3. Locali di detenzione delle guardie di frontiera a Weil-am-Rhein

201. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di prendere, senza indugio di sorta, misure al fine di redigere un registro in tutti i posti del Corpo delle guardie di frontiera. Tale registro dovrebbe rispondere ai criteri già enunciati dal CPT.

Presa di posizione della Direzione generale delle dogane.

Vi informiamo che il Comando generale del Corpo delle guardie di frontiera si è adoperato per prendere o ordinare tutte le misure necessarie al fine di introdurre, nel periodo più breve possibile, un registro di detenzione presso tutti gli uffici interessati.

202. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di prendere misure al fine di applicare le garanzie di cui al paragrafo 27 e seguenti anche alle differenti forme di privazione della libertà previste dalla legge sulle dogane.

Presa di posizione della Direzione generale delle dogane.

Il progetto relativo alla nuova legge sulle dogane prevede di conferire al Corpo delle guardie di frontiera maggiori competenze in materia di privazione della libertà. Al

momento di elaborare le disposizioni d'esecuzione e le direttive interne ad esse associate, si terrà conto delle raccomandazioni del CPT in merito alle garanzie contro i maltrattamenti.

Adottato dal Consiglio Federale il 27 febbraio 2002.

Allegati (non sono pubblicati):

<u>Ad numero 6</u> : lista completa dei luoghi di privazione della libertà in Svizzera (stato settembre 2001)	Allegato 1
<u>Ad numero 16</u> : Canton San Gallo: Nachtragsgesetz zum Polizeigesetz, Nachtragsgesetz zum Strafprozessgesetz, Nachtragsgesetz zum Gerichtsgesetz (Botschaft und Entwürfe der Regierung vom 3. Juli 2001)	Allegato 2
<u>Ad numero 40</u> : presa di posizione dei seguenti Cantoni: TI, SO, BS, GE, NE, VS, BL, ZU, AG, NW, LU, GL, SH, FR, GR, OW, SZ, ZG, SG, BE, TG, AR, AI, VD	Allegati 3-26
<u>Ad numero 43</u> : direttive e commenti della Divisione « Entrata, soggiorno e dimora», numero 84	Allegato 27
<u>Ad numero 43</u> : capitolo 1° dell'allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale	Allegato 28
<u>Ad numero 43</u> : progetto di nuova legge sugli stranieri	Allegato 29
<u>Ad numero 51</u> : decisione del Consiglio di Stato del Canton Zurigo n. 1318 del 5 settembre 2001	Allegato 30
<u>Ad numero 57</u> : Canton Zurigo: rapporti sugli esami medico legali del 29 dicembre 1999 (e allegati)	Allegato 31
<u>Ad numero 57</u> : Canton Zurigo: rapporto sugli esami medico legali del 30 ottobre 2000	Allegato 32
<u>Ad numero 133</u> : incontro informativo sulla violenza	Allegato 33
<u>Ad numero 135</u> : conferma firmata del mandato del 18.09.2001 per la ditta Ascom SA,	Allegato 34
<u>Ad numero 142</u> : fotografia di una cella disciplinare (stato novembre 2001)	Allegato 35
<u>Ad numero 144</u> : valutazione delle passeggiate del settore disciplinare e della MdR con Securitas (21.03.2001 – 31.10.2001)	Allegato 36
<u>Ad numero 147</u> : questionario sull'esame medico obbligatorio per apprendisti/e questionario sull'epatite e sull'AIDS questionario sullo stato di salute dei giovani controllo quotidiano dell'assunzione di farmaci lista dei farmaci (casi d'emergenza)	Allegato 37
<u>Ad numero 156</u> : lista anonima delle motivazioni delle sentenze	Allegato 38
<u>Ad numero 158</u> : dossier di benvenuto della casa di educazione a Prêles	Allegato 39